

ANATOMIA DI UN TERRITORIO: IL VERCELLESE  
ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI MERCATI E DEI DAZI  
*Flavia Negro*

I. UNA DISTRETTUAZIONE COMPLICATA

L'idea alla base di questo contributo è che i dazi, e in particolare la categoria “proteiforme e inafferrabile” che insiste sui movimenti delle merci in città e nel contado, offrano una chiave di accesso privilegiata per comprendere i vincoli strutturali di un territorio: ovvero i limiti che ogni territorio oppone a quella che potremmo definire scherzosamente la *libertas districtuandi*, intesa come il ventaglio di opzioni disponibili per tutti quei poteri che, a livello centrale o locale, esercitano attraverso la distrettuazione la loro capacità di controllo e gestione di un territorio<sup>1</sup>.

Il caso di studio preso in esame è il Vercellese, che offre il duplice vantaggio di avere una ricca documentazione sui dazi, e un *corpus* altrettanto ricco di fonti per ricostruire la distrettuazione pubblica di lungo periodo. La regione, se confrontata con le altre aree storiche di ambito piemontese, presenta un alto grado di definizione naturale. In altre parole i suoi confini poggiano su quegli elementi naturali – fiumi e montagne – che i cosmografi e gli storici medievali, riprendendo in queste concezioni già presenti nei loro omologhi d'età classica, considerano necessari perché un territorio sia non solo chiaramente definito ma anche efficacemente controllato<sup>2</sup>, in quanto mettono al riparo il potere che vi insiste dalle pretestuose rivendicazioni dei vicini. Così, mentre per l'Astigiano e per il Monferrato i fiumi sono tutt'al più un punto di riferimento per le ripartizioni interne al distretto, collocate di volta in volta al di qua o al di là (*citra* o *ultra*), nel caso di Vercelli essi costituiscono, in-

---

<sup>1</sup> Il contributo segue la struttura della relazione, con l'aggiunta in nota della bibliografia essenziale. Sulle circoscrizioni come problema storico vedi da ultimo: STURANI, 2021; sui dazi: GINATEMPO, 2000, citaz. a p. 184.

<sup>2</sup> NEGRO, 2022b, p. 101.

sieme ai rilievi, un limite preciso (fatte salve le complicazioni – e le potenzialità – indotte, qui come altrove, dalla non coincidenza fra distrettuazione civile ed ecclesiastica). La formula che nelle fonti comunali identifica il territorio vercellese, attestata dalla seconda metà del XII secolo, contempla la Sesia e il Po, che segnano rispettivamente i confini orientale e meridionale, e la Dora che, integrata per l'ultimo tratto dalla serra morenica d'Ivrea (*costa Caramacii*), definisce quello occidentale<sup>3</sup>. A settentrione la presenza delle montagne rende superflua l'indicazione, ma, come dimostrano le cause quattrocentesche, nonostante le pratiche promiscue legate ai pascoli e le frequentazioni comuni indotte dai pellegrinaggi, anche qui i limiti erano ben presenti nella consapevolezza delle persone<sup>4</sup>.

Questa apparente chiarezza di confini si accompagna tuttavia ad una serie di complicazioni interne le cui prime tracce rimandano già all'alto Medioevo. Come hanno messo in luce gli studi di Franco Panero, Giuseppe Sergi e Germana Gandino, sono le fonti sulla distrettuazione d'età ottoniana a fornire la prima spia di una "anomalia" vercellese<sup>5</sup> che possiamo riassumere così. Mentre la documentazione di orizzonte più generale – quella in sostanza dove troviamo elenchi di comitati della *Langobardia* – presenta sempre per la nostra area una e una sola circoscrizione, quella prodotta per i poteri locali<sup>6</sup> rivela l'esistenza di altri due poli distrettuali coesistenti: la circoscrizione di Santhià, qualificata nei diplomi imperia-

---

<sup>3</sup> NEGRO, 2023, p. 262 (la formula del 1170 contempla solo i 3 fiumi – «inter Padum et Duriam et Sicidam»: OLIVIERI (a c. di), 2009, I, doc. 206 (a. 1170), p. 363; negli statuti del 1241 compare anche la serra («extra districtum et iurisdictionem Vercellarum infra Padum Duriam Sicidam et costam de Caramazo»: ADRIANI (a c. di), 1877, art. 419, p. 296; 434 a p. 310, vedi anche art. 180, p. 136; art. 292, p. 209). *Episcopatus* e *comitatus* non coincidono: la diocesi di Vercelli comprende una serie di località poste al di là del confine orientale del distretto cittadino dato dalla Sesia (nei distretti di Novara e Pavia), e per converso, sul lato occidentale, in certi punti non arriva a coincidere con la Dora, e tutta una serie di località (grosso modo fra il lago di Viverone e il fiume) ricadono nella diocesi di Ivrea. Per tutti i secoli medievali le aree dove si verificava questo disallineamento hanno costituito materia di controversia fra il comune di Vercelli e le città vicine (sotto, testo n. 20).

<sup>4</sup> Vedi ad esempio le cause sui pascoli fra il comune di Pollone e gli uomini della valle del Lys in Valle d'Aosta: NEGRO, 2019a.

<sup>5</sup> PANERO, 2004, p. 61; SERGI, 1995, pp. 160-162; GANDINO, 1990, pp. 69-78. Sui problemi di distrettuazione del Vercellese, cui si debbono «confini anomali» e «disordine territoriale», aveva già attirato l'attenzione Mons. Ferraris, e, prima di lui, Jacopo Durandi: FERRARIS, 1984, pp. 5, 90, e n. 27 alle p. 304-313, citaz. alle pp. 23 e 312.

<sup>6</sup> Elenco in SERGI, 1995, p. 151, n. 31.

li come “comitatus”, spesso in coppia con il *comitatus* di Vercelli, e quella di Biella, cui i medesimi diplomi riservano una qualifica decisamente meno pregnante ma sufficiente, facendo riferimento al “*districtum Buiellensem*”<sup>7</sup>, a sancire già in questa fase una tripartizione – Vercelli, Santhià, Biella – regolarmente attestata nei secoli successivi<sup>8</sup>. A completare – e a complicare ulteriormente – il quadro iniziale, nell’826 abbiamo la menzione precoce di un *pagus*, il *pagus Ictimolum*, che il diploma in questione colloca nel comitato vercellese, con una vertiginosa gradazione geografica che dal regno arriva alla villa oggetto di donazione (“in Langobardia / in pago videlicet Ictimolum / quod pertinet ad comitatum Vercellensem / idest in villa quae dicitur Bugella”), e che è forse da considerare un antecedente del già citato *districtum buiellensem*<sup>9</sup>.

I suddetti diplomi hanno tutti per destinatari i vescovi vercellesi, che beneficiano in questa fase di larghe donazioni regie e imperiali, e proprio la documentazione ecclesiastica comincia a fornire, secoli dopo, il primo contesto problematico alla distrettuazione dell’area. L’atto con cui nel 1214 il vescovo Ugo di Sessa investe il comune di Vercelli di tutto il feudo che quest’ultimo tiene dalla chiesa – primo di una serie di atti che vediamo prolungarsi fino alla fine del Trecento<sup>10</sup> – esplicita nuovamente l’esistenza all’interno della diocesi di più distretti, due questa volta: un distretto della città (*districtus civitatis*) e un distretto del vescovo (*districtus episcopi*), quest’ultimo da identificare con l’insieme delle ville soggette alla

---

<sup>7</sup> Per Santhià: SERGI, 1995, pp. 160-161, e n. 59. Per Biella: NEGRO, 2008, pp. 77-99.

<sup>8</sup> Sui problemi di autenticità dei diplomi: PANERO, 2004. Nella diocesi vercellese Biella e Santhià (con Casale, che però si trova fuori dai confini tradizionali del distretto cittadino) erano, come precisa una causa duecentesca, «speciales ecclesie episcopi» (NEGRO i.c.s., testo in corr. della n. 56), e risultano a capo di due delle circoscrizioni (“squadre”) che ripartivano la diocesi: oltre, n. 18.

<sup>9</sup> Sulla “gradazione geografica” del passo: GANDINO, 1990, p. 70.

<sup>10</sup> ARNOLDI, 1917, doc. 36, p. 260. Sull’elenco delle investiture attestate (1208, 1214, 1313, 1344, e nomina del procuratore nel 1350): Negro, i.c.s., n. 19. Nell’archivio comunale di Vercelli il *Liber clavarie* (aa.1377-78, f. 13v) attesta ancora le spese effettuate in occasione dell’investitura “per la giurisdizione temporale della città e del distretto” (il comune versa 7 soldi e 4 denari allo speziario «pro precio librarum tredecim cere laborate in uno cereo oblato die sabati sancto XVII dicti mensis aprilis ecclesie Sancti Eusebii sive capitulo et canonicis dicte ecclesie pro solutione feudi quod prestat per dictum comune predictis capitulo et ecclesie annuatim in dicto die sabati pro iurisdicione temporalis civitatis et districtus Vercellarum ad computum solidorum 11 terciolorum pro libra»).

signoria vescovile<sup>11</sup>. Nella clausola di chiusura, voluta evidentemente dal presule, il podestà di Vercelli, il piacentino Visconte dei Visconti, precisa che, se è impedito a chiunque di esportare cereali e vino al di fuori del distretto vercellese (si intende di nascosto e senza passare per la tassazione cittadina), questo divieto non vale per gli uomini del vescovo (*homines episcopi*), i quali potranno «ducere mercaciones», cioè condurre mercanzie, «de omni loco nostro per districtum ipsius episcopi», da qualunque luogo del distretto vercellese attraverso il distretto vescovile – «et non alibi», aggiunge il podestà, con l’ovvia intenzione di evitare che questa libertà di passaggio verso le terre vescovili si traduca *ipso facto* in un’esportazione di merci illegale, aggirando i dazi cittadini<sup>12</sup>.

Il riferimento ai dazi e al “privilegio” fiscale riconosciuto alle terre vescovili, anche se come abbiamo visto con qualche diffidente cautela da parte cittadina, è il punto centrale, che a livello di fonti rivelerà pienamente le sue implicazioni solo fra Tre e Quattrocento, quando un vero e proprio terremoto causerà prima l’implosione del distretto vercellese e la sua spartizione in due dominazioni principesche distinte, sabauda e viscontea, e poi, un cinquantennio più tardi, la sua riunificazione sotto un unico potere, quello dei Savoia.

Fino a quel momento il distretto cittadino rimane uno solo, perché anche se nell’area geografica definita dai tre fiumi, e che Vercelli considera il suo distretto, esiste un altro potere, quello del vescovo, in realtà l’insieme delle sue comunità non costituisce una porzione di territorio organicamente separata: vescovo e comune, per gestire il loro difficile rapporto, avevano infatti trovato, alla metà del Duecento, un *modus* vivendi che impediva sostanzialmente la creazione di sfere compatte e distinte di giurisdizione. In altre parole un po’ in tutto il distretto, e particolarmente nei centri nodali delle vie di comunicazione, si era creato in diverse comunità, circa una quindicina, un condominio fra i due poteri: un condominio che implicava letteralmente la spartizione di uomini e terre tra le due giurisdizioni sulla base di accordi mutualmente accettati.

---

<sup>11</sup> ARNOLDI, 1917, doc. 36.

<sup>12</sup> *Ibidem*. La clausola di chiusura scioglie una possibile ambiguità interpretativa, vale a dire che la distinzione “*districtus episcopi*” e “*districtus civitatis*” rimandasse non a due territori distinti, ma più banalmente alla non coincidenza della distrettuazione civile rispetto a quella ecclesiastica (sopra, n. 3).

## 2. COMPLICAZIONI:

### STRADE, MERCATI E LE VILLE A DOPPIA GIURISDIZIONE

Nonostante la tendenza a concentrarsi nell'area settentrionale della diocesi, manifesta al tempo di Uguccone (1151-1170), e interpretabile come un primo riassetamento dovuto alla concorrenza del comune<sup>13</sup>, verso la metà del Duecento la signoria episcopale vercellese continua ad essere rappresentata un po' in tutti i settori nevralgici del distretto cittadino. L'inventario della trentina abbondante di località che ne fanno parte, redatto nel 1243, in occasione della vendita della giurisdizione vescovile al comune di Vercelli, distingue tre elenchi di *ville* e *castra*, a seconda della loro collocazione geografica – meridionale, nord-occidentale, orientale – nel distretto<sup>14</sup>. Trasposti su una cartina, abbiamo un primo gruppo di comunità che parte da sud, sotto la città (Asigliano), scende a costeggiare il confine meridionale sulla sinistra orografica del Po (da Fregaria, presso Villanova Monferrato, passando per Palazzo, fino a *Casale Arquatus* o *Aquarti* presso Crescentino, dove il Po incontra la Dora), per poi svoltare verso nord, e seguire con quest'ultima il primo tratto del confine occidentale del distretto (da Saluggia salendo verso Cigliano, e poi Miralda e Uliaco nei dintorni di Villareggia, fino a Moncrivello), e infine si conclude, allontanandosi dal confine verso l'interno, con Santhià<sup>15</sup>.

Il secondo gruppo è quello localizzato nel settore nord-occidentale del distretto, ed è composto dalle "località del Biellese al di qua del fiume Cervo". Notiamo che il Biellese è l'unica area del distretto vercellese ad essere riconosciuta nelle fonti con un proprio nome (non esiste per capirci un Santhiatese) e la definizione geografica è utilizzata nel documento per completare l'elenco delle comunità con una formula onnicomprensiva: Vercelli prende possesso di 11 località «et aliorum locorum Bugellensium a Sarvo citra»<sup>16</sup>. Ne fanno parte, oltre alla stessa Biella, lambita dal fiume citato quale limite orientale dell'area, una serie di località che a semicerchio le fanno corona a occidente. I toponimi che si è scelto di esplicitare sembrano essere quelli disposti lungo

---

<sup>13</sup> NEGRO, i.c.s., testo in corr. della n. 90 sgg.

<sup>14</sup> OLIVIERI (a c. di), 2009, II, Appendice, docc. 454-456.

<sup>15</sup> Ivi, doc. 454, p. 719.

<sup>16</sup> Ivi, doc. 455, p. 721.

le direttrici in uscita da Biella: verso nord-ovest Occhieppo superiore, Pollone e Sordevolo; più in basso Occhieppo inferiore, Camburzano, Muzzano e Graglia; e infine, in direzione sud, lungo il primo tratto della strada che da Biella conduce a Salussola e poi a Santhià, i centri di Ponderano, Gaglianico e Sandigliano<sup>17</sup>.

L'ultimo gruppo comprende le località che si estendono al di là del Cervo, o per meglio dire fra questo fiume e la Sesia (luoghi «ultra Sarvum et citra Sicidam»): ripartizione, quest'ultima, che richiama le "squadre" dell'articolazione amministrativa ecclesiastica<sup>18</sup>. Ne fanno parte Andorno, il comune che prende tutta la vallata del Cervo a nord di Biella, e i centri che si allineano lungo le due principali direttrici che da Biella vanno verso est, in direzione della Valsesia e del Novarese: Zumaglia, seguita da Bioglio, Mosso, e dalla vallata di Crevacuore (con i centri di Coggiola, Flecchia e Curino), e infine Guardabosone, con il quale siamo giunti a due passi da Borgosesia, all'imbocco della Valsesia; sulla strada che da Biella arriva di nuovo sulla Sesia, ma questa volta più in basso, all'altezza di Gattinara, troviamo gli altri centri che completano questo gruppo, ovvero Chiavazza e Masserano.

Com'è noto la vendita, realizzata dal comune di Vercelli in fase di sedevacanza papale e vescovile, viene annullata da papa Innocenzo IV pochi anni dopo (1249), e il comune di Vercelli deve tornare al lento e faticoso processo di erosione dei diritti episcopali – fatto di cittadineschi più o meno forzosi operati nelle singole località, di mercati aperti in prossimità di quelli vescovili, di blocchi commerciali – già attestato prima della vendita, negli anni '30. Ma con un'importante novità. Costretto dal papa ad abbandonare

---

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> OLIVIERI (a c. di), 2009, II, Appendice, doc. 456. Il territorio diocesano (più ampio di quello cittadino) alla metà del XV secolo risulta diviso in 6 squadre (FLORIO, 1970): nel *districtus* cittadino (fra Po, Dora e Sesia) ricadevano 1. la "squadra civitatis", che prende tutto il settore meridionale a nord del Po, 2. la "squadra Sanctae Agathe", nel settore occidentale, che da Santhià, Carisio e Tronzano arriva fino alla linea di confine da Viverone giù fino a Cigliano; 3. la "squadra Bugellae", nella zona nord occidentale, delimitata a ovest dalla Serra e a est dal Cervo, e che giunge a sud fino a Salussola compresa, e infine 4. la "squadra infra Servum et Sicidam", nel settore nord orientale, con confini il Cervo e la Sesia e che, a sud, arriva fino a Collobiano e Oldenico comprese. Due squadre esulavano dall'area ufficiale del distretto, ovvero la "squadra ultra Sicidam", posta a est della Sesia, con località che rientravano sotto il controllo di Novara e Pavia, e infine la "squadra ultra Padum", che prendeva il settore a sud del Po, con Casale Monferrato.

il più ambizioso dei progetti, che gli avrebbe consentito di eliminare in un colpo solo il principale concorrente giurisdizionale del distretto, il comune di Vercelli decide di seguire un'altra strada, ovvero venire a patti con il coinquilino, e ufficializzare la convivenza<sup>19</sup>. È così che nei secoli successivi in ciascuno dei tre gruppi una serie di località risultano essere spartite – una spartizione ufficiale, e dichiarata con apposite formule: «loci communes», «locus utriusque iurisdictionis», «loca duarum iurisdictionum», «loca mixtae iurisdictionis» etc. – tra il comune e il vescovo: si tratta di centri dislocati in punti strategici della rete viaria distrettuale come Asigliano, Palazzolo, Saluggia, Miralda e Santhià per il primo gruppo; Sordevolo e le due Occhieppo, superiore e inferiore, nel secondo, e infine, per il terzo gruppo, Bioglio, Mosso, Curino e Crevacuore con Coggiola, e ancora Chiavazza e Masserano.

Il comune di Vercelli si era dunque risolto ad accettare, anche nei confronti del vescovo, il medesimo compromesso adottato, per diverse località di confine, con le città contermini – con Ivrea per Piverone e Palazzo, con Novara per Biandrate, e con Pavia per Robbio, Confienza, Palestro, Rivoltella e Casalello –<sup>20</sup>, ma con l'importante differenza che qui la cogestione riguarda aree poste nel cuore stesso del distretto cittadino. Per comprendere cosa implica questa soluzione nel contesto del rapporto fra *districtus episcopi* e *districtus civitatis* occorre passare dall'analisi dello spazio statico, definito dai confini, a quella dello spazio dinamico, definito dalle strade e dai mercati<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> In sintesi: NEGRO, 2014a, pp. 444-451. Il comune di Vercelli non rinuncerà all'idea dell'acquisto in un sol blocco della giurisdizione vescovile: un nuovo tentativo di farsi approvare la transazione del 1243 verrà effettuato nel Trecento, con Ludovico il Bavaro: *ibid.*, pp. 425-426.

<sup>20</sup> Sulle *comarche* che Vercelli gestisce in condominio con le città confinanti, e che alla metà del Trecento, sotto la dominazione viscontea, troveranno ampia rappresentazione negli statuti e nel *liber iurium* dei Biscioni: NEGRO, 2020, pp. 20-24, 71-79, e NEGRO, 2022a, pp. 162-164. Piverone e Palazzo, sul confine occidentale, sono gestite in comune fra Vercelli e Ivrea («commune Vercellarum exercuerit iurisdictionem pro una medietate pro indiviso et commune Yporegie pro alia in eisdem locis Piveroni et Palazii»: FACCIO - RANNO - ORDANO (a. c. di), 1934-1994, II/3, n. 595, p. 146). L'accesa concorrenza fra le due città si manifesta anche nei confronti di altre località che ricadono nella diocesi eporediese, come esplicitato nel 1231 dal comune di Vercelli parlando di *castra* e *villae* «que et quas comune et homines Vercellenses habent in episcopatu Yporiensi [...] silicet Alice, Meolo, Arelio, Erbario, Logiis, Uliaco, Maliono, Torracio et Azelio»: OLIVIERI (a. c. di), 2009, Appendice, doc. III-165, p. 676.

<sup>21</sup> Per le strade, i mercati e le fiere cfr. rispettivamente Appendici A, B, C.

Entro la metà del Duecento, quando si verifica e poi viene annullata la vendita della signoria vescovile, risultano attive due delle tre fiere attestate nei secoli medievali (S. Eusebio in città, e Brianco nel contado: Appendice C.) e numerosi mercati. Non abbiamo ancora un elenco dei «*comunia locorum districtus Vercellarum in quibus fiunt mercata*» (secondo la formula che troviamo negli statuti cittadini del 1341)<sup>22</sup>, ma l'apertura di un mercato o di fiere è spesso contemplata negli accordi delle nuove fondazioni (vedi ad es. Appendice B., vv. *Borghetto, Borgo d'Ale*) e attestazioni isolate parlano di un mercato, oltre che per la città, per Asigliano, Azeglio, Biella, Caresana, Casalvolone, Castelletto, Cavaglia, Montonero, Sandigliano, Santhià, Tronzano, Verrua (Appendice B., *ad vocem*). Si tratta di un censimento di massima (in questa fase le attestazioni sono casuali, e collegate perlopiù alle liti o alle date topiche), ma sufficiente a farci cogliere alcune evoluzioni. Se per tutta una prima fase (XII secolo) l'aggressiva politica commerciale del comune è volta a tutelare i suoi *mercatores* e *negotiatores* (categoria che è esplicitamente riferita all'«episcopato» e/o al «comitato»), con azioni che mirano al «controllo delle grandi vie di comunicazione nelle zone immediatamente esterne all'episcopato o agli estremi limiti dello stesso», nonché all'acquisizione di diritti di mercato in direzione di Novara (vedi ad es. Casalvolone) e di Ivrea (Azeglio e la curadia dei due mercati di Rivarolo e Mazzé «*que sunt ultra Duriam*»: Appendice B., v. *Azeglio*), il Duecento vede un mutamento di obiettivi, laddove l'intensa opera di disciplinamento del contado ha ormai portato allo scontro aperto con il vescovo<sup>23</sup>. Nel 1238 le vessazioni economiche nei confronti del presule sono giunte alle orecchie del papa, che le illustra in una lettera diretta al vescovo di Novara, incaricato di dare seguito alle sue direttive. Veniamo così a sapere che la città aveva inaugurato due mercati nei centri

---

<sup>22</sup> Espressioni generiche sui luoghi in cui si tengono i mercati pubblici ricorrono più volte negli statuti del 1341, ma senza mai essere corredate da un elenco (DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 23v.).

<sup>23</sup> Per le prerogative commerciali («*vendendi et emendi*») detenute dai *mercatores* vercellesi «*per totum episcopatum [...] Vercellis*» (a. 1156), e sulla rappresentanza dei «*negotiatores Vercellarum et terre Vercellensis tam de episcopatu quam de comitatu*»: DEGRANDI, 2005, pp. 458-459 (interventi a occidente su Bollengo, Sant'Urbano, Maglione, Castelletto, Rivarolo, Mazzé, Mercenasco, Strambinello, Caluso, Viverone; a sud, verso il marchese di Monferrato, Visterno e Casale; a est Biandrate, Bulgaro, Casalvolone).

di Cavaglià e Sandigliano, ovvero «in locis vicinis» a Santhià e a Biella, dove vi erano i mercati del vescovo («mercata [...] que consueverunt fieri apud Bugellam et Sanctam Agatham, burgos episcopi supradicti»), col preciso intento di distruggere questi ultimi («contra illa et in destructionem illorum sunt facta et ordinata»)<sup>24</sup>. Gregorio IX dispone per la loro immediata chiusura («revocatis omnino mercatis Cabaliace et Sandiliani»), e dichiara illegittimo il blocco commerciale che li aveva accompagnati: il comune di Vercelli aveva infatti proibito a tutti gli uomini di giurisdizione vercellese, tanto i cittadini quanto i distrettuali, di commerciare con gli *homines* di giurisdizione vescovile e di frequentare i loro mercati e le loro fiere<sup>25</sup>. Possiamo ipotizzare, sulla base di modalità che sono attestate nelle fonti solo più tardi, che tali divieti fossero stati divulgati dai banditori con apposite gride in città e nel distretto, e che, come avverrà nel Cinquecento, appositi «huomini cavalatori»<sup>26</sup>, i medesimi che si occupavano di far rispettare i dazi, fossero stati incaricati di presidiare le strade e farli osservare: in ogni caso il papa ne ordina la revoca.

Qualche anno dopo, nel 1241, verifichiamo che la competizione commerciale si è spostata all'interno delle località vescovili: in quell'anno il comune di Vercelli apre un mercato nella stessa Santhià, presumibilmente a pochi passi da quello del vescovo, e ovviamente dopo aver fatto giurare agli *homines* destinatari della concessione, preventivamente fatti diventare *cives* vercellesi, che tutti i loro sedimi e le loro case sono situati nella giurisdizione cittadina (vedi Appendice B., v. *Santhià*, a. 1241). Pur con le cautele adottate, forse ancora come conseguenza dei recenti moniti papali (il comune precisa che il nuovo mercato non si configura come un obbligo, e assicura che ciascuno «ire possit ad alia mercata quocumque voluerit»), si tratta indubbiamente di un netto progresso per il comune di Vercelli, ma realizzato con una strategia non priva di incognite, dato che l'appartenenza

---

<sup>24</sup> AUVRAY (a c. di), 1907, II, n. 4085 (13 febb. 1238).

<sup>25</sup> Lettera del 13 febb. 1238 ivi, n. 4085 «in emendo et vendendo et aliis contractibus, in omnibus mercatis et nundinis ac alibi communicare libere hominibus episcopi memorati, nec predicti episcopi homines a mercatis sue iurisdictionis excludent».

<sup>26</sup> Interrogatori sul «dacito nominato posta vercellese» indebitamente esatto nel luogo di Biella, del 1556-57, in ARCHIVIO DI STATO DI BIELLA (ASBi), Archivio Storico del Comune di Biella (ASCB), b. 113, fasc. 3460.

di un sedime all'una o all'altra giurisdizione, per quante clausole e vincoli contrattuali si pongano, continua in certa misura a dipendere dalla fedeltà (incostante e mutevole) degli *homines*<sup>27</sup>.

Un esempio di questi sviluppi indesiderati appare un secolo dopo a Masserano, altra villa a giurisdizione mista. Anche lì, per quanto è possibile ricostruire, il comune di Vercelli aveva aperto un mercato nella località, presumibilmente nel proprio settore, come era avvenuto a Santhià, ma ad un certo punto il mercato si era ritrovato, forse in seguito a qualche cambio di giurisdizione da parte dei proprietari dei sedimi, in parte sopra la giurisdizione del vescovo: il comune di Vercelli aveva dunque privato la comunità del diritto di mercato «*certis ex causis*», e l'aveva poi riconcesso nel 1340, accompagnando l'operazione con una minuziosa confinazione, sedime per sedime, finalizzata a garantire che da quel momento in poi «*totum mercatum fiat super iurisdictione Vercellarum tantum*» (Appendice B., v. *Masserano*).

È evidente la differenza – in termini di capacità di controllo del territorio – con le comunità in cui il comune di Vercelli non era riuscito a mettere piede, e che erano rimaste interamente sotto giurisdizione vescovile, come nel caso di Biella: uno dei principali centri della diocesi non può rimanere escluso dal circuito economico cittadino, e infatti anche qui i Vercellesi avevano un loro mercato, ma sotto forma di concessione di una “platea” (probabilmente un insieme di postazioni all'interno del mercato locale) da parte del comune biellese, e questo genere di accordi, come rivela una causa del 1289, potevano all'occorrenza essere revocati (Appendice B., v. *Biella*). La coesistenza di due giurisdizioni in una medesima villa offre al comune vercellese maggiori possibilità di intervento autonomo, ma è una situazione molto più complicata da gestire, dato che il semplice acquisto di un sedime è in grado di mutare equilibri e rapporti di forza. Lo sa bene il vescovo Giovanni Fieschi che, nella stessa Masserano, vieta agli abitanti della sua giurisdizione di andare a vivere su quella cittadina: toglie loro la “*libertas habitandi*”, come riassumerà efficacemente la comunità quando più tardi, in un momento di debolezza del vescovo (1378), riuscirà a riconquistarla<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Appendice B., v. *Santhià*. Il caso delle località contese tra Pavia e Vercelli mostra quanto fosse difficile per le città impedire il passaggio di un sedime a un'altra giurisdizione: NEGRO, 2020, p. 71 sgg.

<sup>28</sup> NEGRO, 2014a, p. 464.

Il medesimo vescovo nel 1349, una decina di anni dopo i fatti di Masserano, tenta per un'altra sua località, Chiavazza, per metà in mano al comune di Vercelli, di fermare l'emorragia di uomini e terre verso la concorrenza, impedendo qualunque acquisto di beni fondiari a chi non viva stabilmente a Chiavazza. La formulazione del divieto rende evidente che il problema degli acquisti (fatti da individui, ma che si traducono automaticamente, in virtù dell'appartenenza giurisdizionale di questi ultimi, in un allargamento dell'area sotto controllo cittadino) non riguarda solo questa località ma tutto il distretto episcopale: il vescovo parla infatti di compravendite effettuate «in locis suis» da estranei e *forenses*, per effetto delle quali «confunduntur limites suarum terrarum»<sup>29</sup>.

Se in questa situazione era complicato, per il vescovo come per il comune, controllare le transazioni di terra, possiamo immaginare quanto lo fosse controllare quelle delle merci tout court. Qualunque proibizione riguardante il distretto vercellese rischia di non avere effetto se la controparte non contribuisce a renderla effettiva nelle comunità, o nei settori di comunità, controllate. Per questo nello statuto del 1241 il comune di Vercelli inserisce una norma (art. 294) che prevede di ammonire il vescovo affinché vieti, anche nel “suo distretto di Vercelli”, il passaggio di merci proibite («Item admonebo episcopum quod distringat ne mercationes que prohibentur per potestatem exeant de suo districtu Vercellarum»)<sup>30</sup>. I commerci vanno promossi, per cui un altro articolo garantisce a chiunque di poter vendere e comprare liberamente «in civitate et episcopatu» (art. 292), ma ciascuna comunità del distretto è responsabile delle merci trasportate sul suo territorio, per cui i consoli o il podestà devono vigilare affinché «ne sal, vel blava, vel legumina ducatur vel extrahatur de suis burgis et locis seu per sua territoria, nisi veniendo ad civitatem

---

<sup>29</sup> Ivi, p. 427.

<sup>30</sup> ADRIANI (a c. di), 1877, art. 294, p. 209. Non sembra rivolto al vescovo l'art. 301 (ivi, p. 215), il quale fa divieto a chi non è di giurisdizione vercellese di vendere «ad retalium» nelle fiere vercellesi di tutto l'episcopato («in nundinis per episcopatum Vercellarum statutis»). L'espressione «ad retalium» è probabilmente da riferirsi al commercio al minuto, contrapposto a quello all'ingrosso: il venditore «ad retaglum», il «retaglator», contemplato anche negli statuti di Ivrea, «si distingue dagli altri commercianti perché smercia “al taglio”, ovvero “a pezzi”, prodotti come formaggi e carne secca» e sarebbe «il vero “dettagliante” nel senso etimologico del termine» (NASO, 2014, p. 115).

Vercellarum per stratam rectam et nunc consuetam» (a. 1247)<sup>31</sup>.

L'esistenza di itinerari obbligati («stratas rectas») per i commerci, secondo una strategia che troviamo anche in altre realtà per facilitare i controlli ed evitare le frodi al dazio<sup>32</sup>, è ripresa negli statuti trecenteschi, con esplicita menzione dei principali mercati del distretto: l'articolo impone che le merci («omnes bestie et mercadantie») condotte da Biella, Santhià, Castelletto, Masserano e Livorno Ferraris «venire debeant Vercellas per stratas rectas» (Appendice B., alle voci corrispondenti)<sup>33</sup>. In generale, nessuno poteva portare merci «de loco ad locum per districtum Vercellarum nisi veniendo versus Vercellas per stratam rectam»: l'espressione “da luogo a luogo” stava ad indicare gli spostamenti di merce interni al distretto effettuati senza pagamento del dazio cittadino (e saranno più avanti oggetto di cause)<sup>34</sup>. Il medesimo gruppo di articoli cita un'eccezione: la possibilità per i privati che avessero venduto o acquistato merci per proprio uso – e non con lo scopo di rivenderle – di ricondurle a casa propria il giorno di mercato e il seguente<sup>35</sup>. Il riferimento è, in questo caso, a quella «cellula elementare dello scambio e forma prima della distribuzione al minuto», dato dallo smercio familiare e quotidiano dei prodotti dell'orto, che è spesso tutelata, come vediamo in altre realtà, con specifiche esenzioni fiscali<sup>36</sup>. Centrale, al fine di distinguere il commercio privato e domestico da quello “professionale” dei mercanti e di coloro che acquistano “causa revendendi”, era l'indicazione della quantità di prodotto trasportato<sup>37</sup>. Il limite di peso era di 2 quartaroni per l'acquisto e il trasporto a casa («una vice tantum pro suo usu et non causa revendendi dicta die mercati ab ipsis mercatis ad domos in quibus habitant») e un quartarone per la vendita e il trasporto fino al luogo di mercato: «ad loca districtus Vercellarum in quibus fiunt mercata publi-

---

<sup>31</sup> ADRIANI (a c. di), 1877, art. 292, p. 208; doc. 77 (a. 1247), p. 485.

<sup>32</sup> FRANGIONI, 1983, p. 56.

<sup>33</sup> Si tratta di diversi articoli: DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, ff. 104r.-106r., citaz. al f. 106r.

<sup>34</sup> Ivi, f. 104v. Per le situazioni di esenzione dove il trasporto «de loco ad locum» era concesso: par. 3.

<sup>35</sup> Ivi, f. 106r.

<sup>36</sup> NASO, 2014, pp. 105-106.

<sup>37</sup> Questo è spesso l'unico dato esplicitato per distinguere le due tipologie di transazioni, tra commercio *ad grossum* e commercio *ad minutum*: ivi, pp. 110-111, 115.

ca portare ad dorsum quartaronum unum bladi vel leguminum causa vendendi in ipso mercato»<sup>38</sup>.

Questa formula del commercio “per uso personale” è in realtà presente anche nello statuto duecentesco, che nel ribadire il controllo cittadino dei mercati tutela nelle singole ville del distretto un mercato minuto e di necessità, fatto “ad usum suum”, ovvero per il mangiare e il bere: l’art. 293 stabilisce infatti che non si può vietare ad alcuno la compravendita di «ea que necessaria fuerint ad usum suum et familie sue et usum vicinorum suorum sue ville», ma questa libertà è limitata al cibo e alle bevande («quibus possint solummodo ad comedendum et ad bibendum vendere, et etiam transeuntibus possint vendere ad bibendum et comedendum»)<sup>39</sup>.

Notiamo che in questo articolo il concetto di “uso proprio” ha un margine di ambiguità, laddove l’uso ipotizzato non è solo quello del singolo acquirente, ma anche dei suoi compaesani («ad usum [...] vicinorum suorum sue ville»)<sup>40</sup>. Questo lascia intuire situazioni in cui un individuo si recava ai mercati acquistando merce “per uso personale”, ma di fatto facendosi tramite di acquisti collettivi: la merce acquistata era cioè condotta al villaggio e rivenduta o, nel caso di ordinazioni preventive, consegnata, ad altri – nell’uno e nell’altro caso prefigurando un ulteriore passaggio di merce, e superando certamente il quantitativo minimo che distingueva la transazione per uso familiare. È chiaro che qui il carattere di “necessità”, presupposto necessario per consentire esenzioni dal pagamento del dazio, poteva essere oggetto di contestazione, e proprio questo farà il comune di Vercelli quando nel Quattrocen-

---

<sup>38</sup> DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 88r. (vedi anche 104v.).

<sup>39</sup> ADRIANI (a c. di), 1877, art. 293 (R. *De non prohibendis necessariis mercatis hominibus districtus Vercellarum*), p. 209. L’articolo prosegue dicendo che non si può vietare a nessun individuo e a nessun luogo tenuto per conto del comune di Vercelli «mercatum nec ea que necessaria fuerint», sempre «ad usum suum». Si tratta probabilmente della medesima clausola che troviamo in diversi atti di sottomissione di signori del contado, con la quale il comune di Vercelli garantiva a loro e ai loro uomini accesso ai mercati: vedi ad es. FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/1, doc. 12 a. 1229, p. 69 (il podestà concede «ipsi Guidoni et suis hominibus qui super suo habitant et pro tempore habitabunt, mercatum, sicut aliis hominibus qui sunt de iurisdictione Vercellarum»; analoghe formule in doc. 14 a. 1229, p. 73; 147, a. 1256, p. 307). Anche nell’art. 432 (ivi, p. 306), sul vino condotto nel distretto “de aliena iurisdictione”, si prevede l’esonero dal dazio nel caso di uso personale («si aliquis de districtu Vercellarum duxerit ad domum suam»).

<sup>40</sup> ADRIANI (a c. di), 1877, art. 293.

to, di fronte alla spinte autonomistiche di alcuni centri soggetti, utilizzerà il dazio come un'arma per imporre l'unità del distretto.

### 3. LA ROTTURA DI UN EQUILIBRIO

La premessa per l'emergere delle contese quattrocentesche è in sostanza la rottura dell'equilibrio secolare che aveva retto la convivenza fra il comune e il vescovo: entrambi titolari della giurisdizione su un'area che, pur con le peculiarità che abbiamo detto, e anzi probabilmente anche in virtù di quelle, era rimasta un tutto organico. La guerra che si combatte nel Vercellese negli anni '70 del Trecento coinvolge invece dominazioni di carattere regionale come i Savoia e i Visconti, e la pace che viene conclusa nel 1376, pur lasciando ancora aperta la spinosa questione della signoria vescovile, segna la fine di quell'unità: la città di Vercelli, con un distretto molto ridimensionato, rimane sotto i Visconti, che la terranno ancora per mezzo secolo, mentre i "districta" e i "territoria" di Biella e Santhià, che la pace attribuisce ancora formalmente alla chiesa di Vercelli («districtibus et territoriis Bugelle et Sancte Agate [...] esse ecclesie et domini episcopi Vercellensis») finiranno con diverse ondate di dedizioni per entrare stabilmente in mani sabaude, dando luogo alla creazione di due nuove circoscrizioni, il mandamento di Biella e il capitanato di Santhià<sup>41</sup>. Biella in particolare stringe con i Savoia un accordo ambiguo e, sotto il velo di un formale riconoscimento del ruolo che il centro ricopriva sotto la signoria vescovile, fa in modo di porre le basi per ulteriori acquisizioni<sup>42</sup>. Sin dall'inizio sono aggregate al mandamento comunità che mai erano state soggette alla chiesa vercellese, e l'inserimento nell'atto di una formula al futuro (Biella esercita le sue prerogative sulle comunità che fanno parte ora del suo distretto, ma anche su quelle che ne faranno parte in futuro: «aut a modo in antea ... se

---

<sup>41</sup> Su queste vicende NEGRO, 2019, pp. 44, 75-77, e bib. cit. Le dedizioni avvengono comunità per comunità, e sono l'occasione di manifestare veti in merito alle future configurazioni territoriali (NEGRO, 2019, pp. 49, n. 37); le circoscrizioni sabaude riprendono grosso modo le aree che facevano capo a queste località nell'amministrazione ecclesiastica: per Biella vedi NEGRO, 2014a, NEGRO, 2014b, pp. 36-44; per Santhià vedi, per fare un esempio, l'estimo della *squadra Sancte Agathe* del 1368: Archivio Arcivescovile di Vercelli (Biblioteca Agnesiana, d'ora in poi = AAV), Diversorum, m. 3.

<sup>42</sup> NEGRO, 2020a, pp. 49-50 e bibl. cit.

supponant») fa sì che, con l'ulteriore distregarsi del distretto cittadino a inizio Quattrocento, vengano sottoposte al centro anche quelle parti delle località a giurisdizione mista che erano state da sempre sottoposte alla giurisdizione di Vercelli<sup>43</sup>.

È qui che l'unità del territorio vercellese si spezza, con la creazione di un distretto territorialmente coeso e rafforzato da specifici privilegi: su tutte le località Biella esercita, in qualità di capo di mandamento, e anche qui richiamandosi a precedenti concessioni vescovili, pesanti prerogative relative alla giustizia, al mercato e al macello, che susciteranno periodiche proteste da parte delle comunità più forti, su tutte Andorno (Appendice B., vv. *Biella, Andorno, Bioglio, Mosso, Mortigliengo, Trivero*). Per ciò che concerne il mercato e il macello, la documentazione quattrocentesca rivela che a fare da discriminare è la distinzione fra mercato e macello pubblico, con giorno e luogo prefissati, e con afflusso di forestieri (tipologia che, a rigore, spetta alla sola Biella, con monopolio entro un raggio di 7-8 chilometri dal centro), e le compravendite «inter se», o «pro usu ipsorum hominum», interne alle singole comunità, che sono invece consentite. L'intrinseca ambiguità di questa distinzione, che già era possibile cogliere come abbiamo visto nella formulazione degli articoli statutari, emerge qui in modo ancora più evidente nelle clausole imposte da alcune comunità all'atto della sottomissione a Biella, come nel caso di Trivero: le transazioni che le comunità possono effettuare «per proprio uso» e che riguardano «eorum necessaria» coprono un'ampia gamma di prodotti, alimentari e non, e sono realizzate «tam publice quam secrete», non solo dai privati ma anche da mercanti di professione, non necessariamente locali (Appendice B., v. *Trivero*).

Di fatto, il riconoscimento ufficiale dei distretti di Biella e Santhià segna un punto di non ritorno, e quando nel 1427 i Savoia prendono anche Vercelli, il tentativo della città di abolirli, e ripristinare il suo distretto nei confini originari<sup>44</sup>, scatena una durissima reazione: i Vercellesi cominciano ad usare i dazi come uno strumento per far sperimentare ai due centri ribelli l'impossibilità materiale dell'autonomia, e lo fanno abolendo tutta quella serie di privilegi ed esenzioni che si reggevano sull'interpretazione estensiva del concetto di «usus» proprio.

---

<sup>43</sup> NEGRO, 2014a, pp. 436-440.

<sup>44</sup> NEGRO, 2019, pp. 49-56.

A partire dagli anni '30 del XV secolo, memoriali e suppli-  
che presentati alla giustizia ducale cominciano a denunciare  
concretamente le novità introdotte dal comune di Vercelli nelle  
consuetudini di rapporto fra i dazieri cittadini e le comunità del  
Biellese: ovvero Biella e tutte quelle comunità delle vallate vicine  
– come Bioglio, Mosso, Trivero – che da questo momento in poi  
cominciano ad essere definite come la “sua” montagna («monta-  
nea Bugelle», «de Bugella et montibus eiusdem»; Biella «qui est  
caput omnium montium Bugellensium»)⁴⁵.

Le nuove norme imposte dalla città toccano innanzitutto le  
pratiche della pastorizia. Sappiamo che una “via pecorilis”, ovve-  
ro un fascio di itinerari usati per la transumanza, ben attestato in  
età moderna, connetteva le comunità del Biellese orientale – da  
Andorno a Crevacuore, da Pettinengo a Mosso, da Trivero a Bio-  
glio –, ai pascoli di pianura nella zona di Albano, Lenta, Arborio,  
Greggio, e il Santhiatese⁴⁶. Una supplica, coeva a quella dei dazi  
sulle merci, ne attesta l’esistenza per il Quattrocento, e sottolinea  
in modo ancora più palpabile i nessi strutturali e vincolanti del ter-  
ritorio, dato che nel caso della pastorizia gli spostamenti «per dio-  
cesim Vercellarum» rivestono carattere di necessità. Per gli abitanti  
di Andorno, Mosso, Sostegno, Lessona e Chiavazza, che vivono  
«in montibus satis sterilibus», lo spostamento delle greggi da mar-  
zo a maggio nei pascoli di pianura del Vercellese («versus Sanctam  
Agatam, Sanctum Germanum, Carixium et aliam planitiam») sono infatti indispensabili, dato che in quei mesi non si trova più  
pascolo sui monti: ma ora i «cives vercellenses» impongono pedag-  
gi per le bestie tanto all’accesso dei pascoli quanto al ritorno nelle  
zone di montagna⁴⁷. Una causa che si trascina dal 1436 al 1438, e  
che vede coinvolte le comunità di Andorno, Bioglio, Mosso, Mor-  
tigliengo, Ronco e Zumaglia, esplicita analoghe dinamiche per la  
zona più orientale dei pascoli vercellesi⁴⁸. I pedaggiatori cittadini

---

⁴⁵ Sull’affermarsi del termine “montanea”: NEGRO, 2019b, p. 99, e n. 39. Vedi Archivio Storico di Trivero (ASCTr), b. 72, supplica di Bioglio, Mosso e Trivero, s.d. (a. 1430 circa), f. 1-2r; ASBI, ASCB, Comune, I, b. 217, fasc. 4323, f. 1r (30 aprile 1429).

⁴⁶ Sulle ricche fonti di età moderna, ancora da vagliare sistematicamente per il Vercellese: ADAMI, 2012, pp. 121-133; TACCA, 2015, p. 110 sgg. Sulla *via pecorilis* a Crevacuore: BRUNO, 2001, p. 89.

⁴⁷ ASBI, ASCB, Comune, b. 12, fasc. 5.

⁴⁸ ASBI, ASCB, Comune, b. 346, fasc. 7900.

esigono il pagamento dei dazi per le greggi, quando in precedenza per il loro trasporto ai pascoli, tanto dentro quanto fuori il distretto («ex transductione eorum peccorum et pecudium ad pascua per transitum districtus et extra civitatis Vercellarum») ci si limitava alla consegna dei capi, pagando solo i 6 denari per il lavoro del notaio che doveva redigere la bolletta, esclusivamente finalizzata alla descrizione delle bestie per evitare frodi (ovvero per evitare che il passaggio delle bestie per il pascolo diventasse l'occasione per vendere o acquistare animali senza pagare il dazio per le relative transazioni). Gli Andornesi, a dimostrazione dell'illegittimo comportamento tenuto dai dazieri cittadini, citano il caso di un pastore che si era recato nei pascoli di Casanova: avendo costui rifiutato di pagare il dazio che gli era stato richiesto, i pedaggiatori avevano fatto in modo, con l'aiuto dei consoli del luogo, di sequestrarli gli animali. La sentenza ducale stabilì che, come si era sempre fatto, i pastori «pro conductione animalium seu bestiarum eorundem ad pascua» non potevano essere costretti a pagare, e il pedaggio poteva essere richiesto, come si era sempre fatto, solo nel caso di compravendita dei capi<sup>49</sup>.

Ma la novità più grossa, e che suscita le maggiori reazioni, è quella che riguarda le merci. I Vercellesi non solo si rifiutano di rispettare la tradizionale distinzione fra merce trasportata per fini commerciali e quella per proprio uso – con i pedaggiatori che cominciano ad esigere pagamenti da coloro che vengono intercettati lungo le strade «de quibuscumque rebus venalibus vel non venalibus portantes et conducentes»<sup>50</sup> – ma hanno ampliato a dismisura i punti di controllo rispetto alle originarie stazioni di dazio. Per ciò che concerne il secondo punto fino a quel momento, sostengono le comunità, i dazieri vercellesi avevano percepito il pagamento sul trasporto delle merci, oltre che in città, nei nodi stradali di Cavaglià e Salussola («in locis Caballiaze Saluzolie et etiam Vercellarum»): cioè, sembra di capire in base a quanto ci è noto dei percorsi stradali che attraversavano il Vercellese (Appendice A.), nei punti da cui si poteva portarle fuori dal distretto verso occidente, in direzione di Ivrea (Salussola e Cavaglià sono, ancora oggi,

---

<sup>49</sup> ASBr, ASCB, Comune, b. 346, fasc. 7900. La medesima questione, sollevata nel 1474, aveva dato sentenza favorevole ai Biellesi: ASBr, ASCB, Comune, I, b. 113, fasc. 3446.

<sup>50</sup> ASCTr, b. 72, supplica di Bioglio, Mosso, Trivero.

i comuni che circoscrivono il confine meridionale della provincia di Biella)<sup>51</sup>. Il dazio veniva pagato anche in due altre località, vale a dire Masserano e Crevacuore, soggette al vescovo di Vercelli («in locis Messerani et Crepacorii iurisdictionis reverendi domini episcopi vercellensis»): e quindi sulle due vie che consentivano di uscire dal distretto biellese verso oriente, in direzione della Valsesia e del Novarese<sup>52</sup>. Invece, «a pauco tempore citra», i «publicani pedagiarii et exactores civitatis Vercellarum» non si limitano più ad esigere il pagamento di «aliqua dacita pedagia et vetigalia» al passaggio per queste località («quando eos contingit per ipsa loca cum eorum mercibus transitum facere»), bensì intervengono ovunque: nelle compravendite che avvengono a livello locale, nelle singole comunità («de qualibet re venali per et inter ipsos homines locorum Bedulii Moxi et Triverii et in ipsis locis»), così come quando si portano merci anche di natura non commerciale al mercato di Biella («et de quibuscumque rebus venalibus vel non venalibus portantes et conducentes per dictos homines Bugellam»), e anche quando le merci sono importate dalle altre “patrie” – con probabile riferimento all’eporediese, alla Val d’Aosta, e alla Lombardia – per uso familiare («ac etiam de quibuscumque rebus etiam non venalibus que ab aliena patria portantur per homines ipsorum locorum ad eorum domos»), e questo anche quando non si passa per Cavaglià, Salussola e Vercelli («quamvis non attingant fines dictorum locorum Caballiae Saluzolie et Vercellarum»), ovvero i soli luoghi «in quibus pedagiarii consueverunt»<sup>53</sup>.

Un memoriale accusatorio degli stessi anni è particolarmente generoso di informazioni circa gli itinerari commerciali che avevano da sempre garantito ai Biellesi l’esonero dal dazio<sup>54</sup>. Punto di partenza è sempre l’accusa ai Vercellesi di ledere il diritto, detenuto dai Biellesi da tempo immemorabile, di non pagare alcun pedaggio (sono in pacifica possessione «libertatis et nil solvendi de daciis vel pedagiis») per le importazioni con passaggio in qualsiasi località, con le solite eccezioni di Salussola e Masserano. I percorsi gravati dal dazio tradizionale erano dunque due: da sud la via da San Germano (vicino a Santhià) a Biella, su cui si trova la stazione

---

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> *Ibidem*.

<sup>53</sup> ASCTr, b. 72.

<sup>54</sup> ASBt, ASCB, Comune, I, b. 217, fasc. 4323 (a. 1429).

di dazio, esatto dai Vercellesi, di Salussola («item veniendo a loco Sancti Germani ad locum Bugelle excepto loco Saluzolie»); da est la via Gattinara - Biella, su cui si trova la stazione di dazio, sotto controllo vescovile, di Masserano («item a loco Gatinarie usque Bugellam excepto loco Masserani»), mentre una serie di altri percorsi erano stati, fino a quel momento, franchi e liberi dal dazio. Osservando le località citate come esenti, e integrando il dato su quanto sappiamo della viabilità vercellese (vedi Appendice A.), si riconosce la via, promossa o potenziata dal vescovo Ugucione nel XII secolo, che da Biella, passando per Occhieppo, Netro, Mongrando, superava la Serra sopra Ivrea, permettendo di raggiungere la Valle d'Aosta («si contingebat eos transitum facere per locum Netri, item per locum et fines Mongrandi, Oclepi»)⁵⁵. Ma le località che vengono citate come nodi viari del *transitum* commerciale («cum mercantiis») effettuato dei Biellesi, e per i quali questi ultimi dichiarano di poter provare con testimonianze che non erano mai stati soggetti a dazio («nullum datium poterit aparere per eos fuisse solutum»), coprono in realtà tutti gli attraversamenti della Serra («in locis et per territoria [...] Torracii, Mongrandi, Zublene, Sale, Oclepi, Netri, Donati, Sordeveli, Cerridoni») e anche le vie che da Biella scendevano verso Vercelli lungo il Cervo (passando «in locis et per territoria» di Ponderano, Gaglianico, Benna, Massazza, oppure per Castellengo, fino a Casanova, Collobiano, Quinto) o ancora andavano verso la Sesia (Vigliano, Valdengo, Cerreto, Cossato, Lessona, Roasio)⁵⁶. Notiamo che diversi dei centri citati sono in mano ai consortili degli Avogadro, la più importante famiglia legata all'episcopato vercellese: la dislocazione delle loro terre disegna diversi corridoi «franchi» verso il Biellese, principale centro della signoria vescovile.

Riassumendo, «super facto pedagii» la posizione dei Biellesi era la seguente: essendo la loro terra sterile («ipsi supplicantes sint in locis sterilibus») e discosta dalle vie mercantili («situati ubi etiam nullus forensium et mercantiarum transitus»), sono costretti a prendere il grano necessario altrove («tuti necessario conducant et

⁵⁵ ASBt, ASCB, Comune, I, b. 217, fasc. 4323.

⁵⁶ ASBt, ASCB, Comune, I, b. 217, fasc. 4323, ff. 2r-3v «in locis et per territoria [...] Galianici, Ponderani, Bene, Massacie, Castellengi, Aviliani, Gualdengi, Buronci, Cerreti, Quarenie, Cossati, Lexone, Rovaxini, Collobiani, Quinti, Casenove, et cetera».

conduci faciant magnam partem grani quo utuntur ab extra dicta loca»<sup>57</sup>. Tale situazione rende tutta una serie di privilegi necessari alla sopravvivenza delle comunità, secondo il consueto topos della montagna “povera” e bisognosa di protezione: in particolare i pedaggiatori Vercellesi non devono imporre alcun dazio («nullum pedagium exigi per incantatores pedagii Vercellarum») all’ingresso della diocesi e nel commercio da luogo a luogo («pro introitu dicte diocesis, et in ipsa diocesi de locis ad loca vestra ipsius diocesis», «de loco ad locum per patriam vercellensem»), da coloro che conducono grano e altri alimenti («a conducentibus granum et victualia») per l’uso dei sudditi del duca («pro usu incolarum ipsius patrie quod granum emitur sive eorum sudoribus acquiritur»)<sup>58</sup>.

È chiaro che queste argomentazioni rimandano, in forma più elaborata, al medesimo principio che la città aveva a lungo riconosciuto, e al quale aveva dato veste giuridica col già citato articolo degli statuti cittadini del 1241 (dove, ricordiamolo, si parlava di “uso” di necessità non solo per gli individui ma anche per i “vicini”). Nella successiva redazione statutaria di metà Trecento il riferimento all’*usus* permane ma senza l’estensione ai vicini, per cui i Vercellesi hanno gioco facile, di fronte alla pretesa autonomia di una parte del distretto, a interpretare la norma in modo rigido e restrittivo, imponendo ai conducenti che trasportano grano verso il Biellese di giurare che lo fanno in vista di un consumo strettamente personale («ipsum conducant pro usu ipsorum conducentium»), senza quell’elasticità che estendeva l’ombrello protettivo dell’uso personale e di necessità ai vicini e ai compaesani: i Biellesi obiettano che non è pensabile che tutti gli indigenti vadano a prendere il grano personalmente («singuli indigentes nequunt ire personaliter ad ipsum granum conducendum»), e dunque è ingiusto che i dazieri trattino quei conducenti come mercanti che frodano il dazio vercellese, quando stanno effettivamente trasportando merce che ricade nella categoria di un “uso” personale che è quello dei sudditi del duca («sit verum quod conducitur pro usu subditorum prefati domini nostri»)<sup>59</sup>. Sappiamo che ad essere colpite dalla nuova politica di rigore fiscale erano state anche le comunità montane del Biellese orientale. In una memoria non

---

<sup>57</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 112, fasc. 3429.

<sup>58</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 82, fasc. 2653 (a. 1429); ASBi, ASCB, Comune, b. 112, fasc. 3429 (a. 1438).

<sup>59</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 112, fasc. 3429.

datata, ma attribuibile ai medesimi anni, i Triveresi lamentano che per antica consuetudine godevano del diritto di portare a vendere le loro merci ai mercati di Masserano e Crevacuore, da cui tornavano alle loro case con il grano e le altre vettovaglie di cui la montagna era carente («franchisias de eundo cum eorum animalibus rebus et bonis venalibus [...] ad loca Messerani et Crepachorii, et redeundi cum grano et aliis victualibus»); sostengono inoltre che il duca aveva garantito loro il diritto di condurre merci, per uso personale, dalle sue terre cismontane («de quibuscumque locis vestris cismontanis victualia et alia mercimonia pro usu dictorum exponencium»), senza dover pagare in questi casi alcun pedaggio («absque solutione cuiusvis daciū seu pedaggi»), senonché ora i Vercellesi «contra morem antiquum» li intercettano lungo i percorsi imponendo loro il pagamento del dazio<sup>60</sup>.

Biella finì col vincere la sua battaglia, e i soli confini a determinare il pagamento del dazio rimarranno per i suoi mercanti quelli della diocesi vercellese. Ma il periodico riaprirsi delle contese, che proseguono nel Quattrocento e poi, immutate nei contenuti e nelle argomentazioni, nel Cinquecento, dimostra che non si trattò mai di una vittoria definitiva. Ad ogni cambio di dominazione l'occasione era buona per rimettere in forse, con iniziative che a volte partivano dalla città di Vercelli, a volte dello stesso potere superiore, le prerogative fiscali del Biellese. Nel 1569, da Biella scrivono protestando per la novità introdotta dagli accensatori del dazio vercellese, i quali pretendono di «far paghar il dacito alli detti Biellesi conducendo robbe da Biella a Masserano et Crevacuore et da un logho della diocesi a l'altro», quando una recente sentenza di pochi anni prima aveva stabilito che quelli del Biellese «pagharano [...] secondo la tassa del dado, cioè intrando et reuscendo dalla diocesi o distretto di Vercelli, et quanto da logho a logho della detta diocesi serano immuni et exempti dal paghar et consignare»<sup>61</sup>. Veniamo a sapere che pochi anni prima, quando Biella era entrata sotto dominazione francese, si era tentato di ripristinare il dazio in uscita dal mandamento, nella forma già in vigore qualche decennio prima ad opera del potere sabauda di un testone, o mezzo testone, a seconda della qualità della merce, per ogni «somata» («grossi 22 per somma delle robbe che si levariano da Biella e Biellese e si

---

<sup>60</sup> ASCTr, b. 178, doc. s.d.

<sup>61</sup> ASBt, ASCB, b. 218, fasc. 4347.

transportariano fuori dal ducato di Savoia, et questo per bonne robbe, le altre la metà»<sup>62</sup>. Le numerose testimonianze raccolte in quella occasione – si tratta di mercanti i quali, dal Biellese, portano le loro «robbe et mercanzie» nel Milanese, nel Genovese, altri «in Allemagna» – rivelano la velocità con cui variavano le “tratte” (ovvero le regole di ingaggio dei dazieri) accompagnate ciascuna da un numero variabile di eccezioni e di *escamotages*: su un solo punto i testimoni sono tutti concordi, ed è che da sempre nel Biellese «non si pagava altra cosa se non un dacito chiamato vercellese o sia posta o traversa», noto ai Biellesi «come cosa antica e suolita a pagar»<sup>63</sup>.

Le storia dei dazi nel Vercellese rivela dunque le insanabili contraddizioni di una distrettuazione intervenuta, nell'ambito di una guerra fra grandi potenze, a spezzare l'unità secolare del territorio vercellese. Come osserva un funzionario sabauda alla metà del Quattrocento Biella, in quanto “capitale dei monti” («locum Bugellam [...] est caput omnium montium Bugellensium»), priva di traffici commerciali («cum nullus transitus per ipsum locum fiat»), non può sopravvivere senza i suoi privilegi economici: toccarli significa inevitabilmente distruggere, con essa, l'intero territorio, condannando a perdizione «que sunt in dictis montibus constituta»<sup>64</sup>.

## APPENDICE

### A. Strade

Ricostruire la viabilità del Vercellese nei secoli medievali comporta una serie di approfondimenti in larga parte ancora da fare: si tratta di determinare i tracciati fisici; di distinguere, a seconda della finalità e della natura dello spostamento, alternative e vincoli; si tratta infine di ricostruire, con attenzione ai cambiamenti nel tempo, il tessuto di poteri locali che condizionano i vari tracciati o loro singoli settori. Si riassume qui lo stato attuale delle conoscenze relative al primo ambito, per il quale possiamo disporre di una serie di contributi anche recenti<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> *Ibidem*.

<sup>63</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 113, fasc. 3460.

<sup>64</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 13, fasc. 425.

<sup>65</sup> SANNA, 2020, pp. 66-82 e nota cartografica alle carte di pp. 58, 64-65, 71, 76, 80-81; DAVISO DI CHARVENSOD, 1961, *passim*; DEGRANDI, 1996, pp. 36-46 (carta

Le arterie principali (vedi Carta 1) sono quelle che consentono alla città le relazioni esterne: con Ivrea e la Valle d'Aosta a nord-ovest; con Torino a ovest; con Asti a sud-ovest; con Casale, Alessandria e Genova a sud; a con Pavia a sud-est; con Novara e Milano a est<sup>66</sup>. La presenza di fiumi su tre lati vincola la posizione in uscita e in entrata di queste arterie ai punti in cui c'è un guado, un traghetto o un ponte. Sulla Dora, che segna il primo tratto del confine occidentale per la ventina di chilometri che vanno da Crescentino fino a Moncrivello, sono attestati punti di attraversamento a Saluggia, a Mazzé e a Borgo Dora (il borgo nuovo che sostituì – o provò a sostituire – Uliaco)<sup>67</sup>. Quello di Saluggia<sup>68</sup>, che si trova in prossimità della confluenza della Dora nel Po, sulla grossa arteria già attestata in epoca romana che univa Pavia e Torino, è il più importante: è attestato un porto con un traghetto alla metà del XII secolo (1149)<sup>69</sup>, mentre un ponte è attestato nel 1170 e poi ancora nel 1200, in seguito a un intervento ad opera del comune di Vercelli; sempre in quell'anno i Vercellesi istituiscono un «pedagium novum» da cui sono esentati i Milanesi e una serie di loro alleati, ovvero i cittadini di Novara, Milano, Piacenza, Como, Lodi, Brescia e Crema<sup>70</sup>. Sempre sulla Dora sono attestati altri due attraversamenti più in alto, in direzione di Ivrea: si tratta di un ponte a Mazzé («pontem de Mazario, qui est constructus super flumen Duire», a. 1156)<sup>71</sup>, e di un secon-

---

a p. 39); per la fase romana, ma con molteplici riferimenti alle variazioni medievali: PANERO, 2015.

<sup>66</sup> Vedi alla nota precedente.

<sup>67</sup> PANERO, 1978.

<sup>68</sup> DAVISO DI CHARVESOD, 1961, pp. 366-367; DEGRANDI, 1996, pp. 43-44, e n. 73.

<sup>69</sup> Nel 1149 il vescovo Gisulfo, della famiglia Avogadro, concede al fratello una rendita sul porto di Saluggia («in portu de Salugia perpetuo»: ARNOLDI, 1917, doc. 2, p. 214), e la concessione è poi annullata nel 1152 da Federico I, che investe il vescovo di Vercelli Uguccone «de pedatico et nauo Salugie»: APPELT (a c. di), 1975, I, doc. 31, p. 54.

<sup>70</sup> OLIVIERI, I, doc. 206 (a. 1170), p. 363: «Actum ad pontem Salugie»; doc. 70 (a. 1200), p. 125: «occasione pontis constructi ab ipso comuni (i.e. di Vercelli) supra Duriam apud locum Salugiarum»; COLOMBO, 1901, doc. 24, p. 44: «Pedagium vero novum quod constituerunt Vercellenses apud Salugiam ita volumus temperare ut nullum pedagium tollant Vercellenses Novariensibus nec Mediolanensibus nec Placentinis nec Cumanis nec Laudensibus nec Brissianibus nec eorum iurisdictionum nec Cremensibus».

<sup>71</sup> SERRA, 1927, pp. 285-286 (il conte Guido del Canavese vende ad un consorzio di uomini il ponte sulla Dora: GABOTTO, 1900, doc. 7, p. 18).

do passaggio a Borgo Dora<sup>72</sup>. A sud gli attraversamenti sul Po sono attestati, percorrendo il confine del *districtus* da ovest a est: all'altezza di Gabiano (traghetto)<sup>73</sup>; a Pontestura (in direzione di Asti), dove un ponte pare essere attestato solo nel 1199<sup>74</sup>; e a Coniolo, per il quale si parla nel 1183 di traghetti («naves») e del possibile progetto di un ponte («*liberum transitum ad Padum [...] per pontem, si ibi affuerit*»)<sup>75</sup>, che diviene realtà nel 1213, quando Vercellesi, Milanesi e Alessandrini si mettono in società per costruirlo; il ponte, che è ancora attestato nel 1257<sup>76</sup>, metteva in comunicazione Vercelli con Alessandria («*stratam euntem per pontem Cuniolorum a Vercellis usque ad Alexandriam*»)<sup>77</sup> e dunque Genova.

Sulla Sesia, che fa da confine sul versante orientale del distretto, sono almeno tre i settori dove nei secoli medievali è attestato un ponte: alla confluenza con il Po, all'altezza di Borgo Vercelli (Bulgaro), e all'altezza di Romagnano. Per ciò che concerne il primo punto, ritrovamenti archeologici hanno individuato un ponte di

<sup>72</sup> SANNA, 2020, p. 68; PANERO, 1988, pp. 110-117.

<sup>73</sup> Nel 998 un privilegio concede all'abbazia di Breme la corte di Gabiano «*cum portu et ripatico et mercato*»; nel 1000 un privilegio imperiale concede alla chiesa di Vercelli i porti sul Po da dove entra la Sesia «*usque in portum de Gabiano*» (SETTIA, 2005, p. 358).

<sup>74</sup> OLIVIERI, I, doc. 216 (a. 1199), p. 385: «*In ripa Paudi iuxta pontem de Stuirā*» (anche *ivi*, doc. 217).

<sup>75</sup> OLIVIERI, II, doc. 271, p. 505.

<sup>76</sup> SETTIA, 2002, p. 54; DAVISO, 1961, p. 80. Vedi rubrica «*De venditione castrī et ville Torcelli [...] et subsequenter de ponte construendo in flumine Padii*», in OLIVIERI, I, p. XXII, e inoltre: *ivi*, doc. 45, a p. 93 («*super facto pontis Padi syci apud castra Coniolorum et Torcelli*»); doc. 103 alle pp. 166, 169 (i comuni di Vercelli, Milano e Alessandria fanno acquisto a Coniolo e Torcello «*de iure et loco faciendi pontem et pontes in Pado in territoriis predictorum castrorum*», ottenendo dai signori locali il diritto di fare in quel territorio uno o più ponti con torri di guardia agli estremi, di tenervi un porto con i traghetti, e (solo per i Vercellesi) il diritto di fare una villanova sul Po («*ius faciendi et reficiendi pontem et pontes et ex novo faciendi quociens voluerint et ubi in territoriis castrorum et portum et portus sive naves in predictis territoriis et ius faciendi municiones pontis ab utraque parte ripe et ius faciendi villam supra ripam Padi ex parte Vercellensi tantum hominibus Vercellensibus*»); doc. 104 (promessa del comune di Vercelli ai signori locali che farà il ponte – «*quod comune Vercellarum faciet pontem in Pado ad Cuniolum*» –, facendo a metà per le spese e la manutenzione con gli Alessandrini; vedi anche doc. 108). Il ponte è detto nel 1214 «*di Cuniolo*»: «*in strata et via que itur a civitate Vercellensi ad pontem Cunioli non multum longe a villa Pertengi*» (OLIVIERI, I, doc. 123, a. 1214).

<sup>77</sup> OLIVIERI, I, doc. 128 (a. 1217), p. 208 (anche doc. 129 a. 1217: accordi con i signori di Occimiano per la tutela della strada).

età romana all'altezza di Mantie, frazione di Motta dei Conti: si pensa che il passaggio del fiume si trovasse sull'antico itinerario romano Pavia - Torino, e gli ultimi studi ne hanno proposto l'identificazione con il "ponte di Nottingo" citato nel diploma imperiale dell'882, concesso da Carlo il Grosso alla chiesa di Vercelli<sup>78</sup>. Forse allo stesso punto della Sesia va ricondotto il porto citato un secolo dopo (987) in una donazione ai canonici di Vercelli: baricentro dei beni donati è la corte di Caresana, e fra le sue appendici troviamo «portum unum in predicto fluvio Sicita»<sup>79</sup>. Sempre sulla Sesia, nel tratto superiore, gli accordi tra Vercelli e Novara del 1223 garantiscono la presenza di un ponte (da Oldenico in su) di dimensioni tali da consentire l'attraversamento ad un carro (*plaustrum*)<sup>80</sup>; nel medesimo contesto si cita, ordinandone la distruzione, un altro ponte all'altezza di Romagnano, dove era comunque consentito il mantenimento di un traghetto («liceat hominibus de Romaniano habere naves in Sicida») <sup>81</sup>. All'inizio del Trecento, stando alla data topica di un documento relativo a beni in Gattinara, un ponte era ancora presente nella medesima zona (documento redatto a Gattinara, «existante ponte» del comune di Vercelli)<sup>82</sup>. Un ponte di legno ("pons ligneus") sulla Sesia si trovava, secondo l'Azario, all'altezza di Borgo Vercelli, almeno fino alla metà del Trecento, quando fu distrutto<sup>83</sup>. In precedenza, nello stesso punto di attraversamento vi era un porto: nel 1146 oggetto di una causa tra il vescovo di Vercelli e i canonici («de controversia [...] de portu Sicida quo venitur ad Bulgarum»), e poi citato come "porto della Sesia per il quale si va a Borgo Vercelli" tra i beni donati alla chiesa nel 1152 dall'imperatore Federico I<sup>84</sup>.

<sup>78</sup> FERRARIS, 2016, pp. 83-86, 42 sgg.; SETTIA, 2016, p. 109 («reddidimus et confirmamus pontem Notingum, quem Notingus Episcopus eiusdem Vercellensis ecclesiae mirabiliter super eum equitando per legem recepit»: KEHR (a. c. di), 1936, doc. 54, pp. 92-94).

<sup>79</sup> GABOTTO - FACCIO - ARNOLDI (a. c. di), 1914, doc. 16 (30 sett. 987), p. 18.

<sup>80</sup> DEGRANDI, 1996, p. 37 n. 15; COLOMBO, 1901, doc. 100, p. 145: «commune Novarie et commune Vercellarum non levent pontem super Sicidam ab Oldenico superius per quem possint transire plaustrum et bestie sicut bos et equus, et asinus».

<sup>81</sup> COLOMBO, 1901, doc. 100, p. 145.

<sup>82</sup> ASBI, ASCB, s. I, Fam. Bulgaro, b. 3, fasc. 35 (a. 1309).

<sup>83</sup> RAO, 2016, pp. 17, 20 («turrim Bulgari [...] et pons ligneus existens super flumine»: COGNASSO, 1926, p. 85). Nella medesima area è ipotizzata la presenza di un guado: PANERO, 2016, p. 67 n. 14.

<sup>84</sup> GABOTTO - FACCIO - ARNOLDI (a. c. di), 1912, I, doc. 130 (16 ag. 1146), p. 18;

Sul Cervo, che nasce nella valle di Andorno, e attraversa longitudinalmente il distretto da Biella fino a Vercelli, sono attestati almeno due ponti: uno a Biella (nel 1222 il vescovo Ugo di Sessa ordina la costruzione di un oratorio «iusta pontem Sarvi de Bugella»<sup>85</sup>, e uno a Vercelli, realizzato fra il 1178 (quando Federico Barbarossa e la moglie Beatrice, avendo assistito alla piena dei torrenti Cervo e Sesia e al grave pericolo dei viaggiatori «in transitu fluminis Sarvi», decidono di contribuire alla messa in sicurezza del porto del Cervo, così come di quello della Sesia), e il 1185, quando risulta già fondato l'ospedale con la chiesa di S. Maria del ponte del Cervo (donazione di un appezzamento di terra «prope fluvium Servi et prope hospitale et ecclesiam pontis Servi noviter iuxta et versus civitatem Vercellensem constructi»)<sup>86</sup>.

Per tutti i corsi d'acqua del distretto vercellese gli attraversamenti principali (via traghetto o ponte) erano integrati da numerosi guadi, di cui manca ancora un censimento sistematico nelle fonti. La Sesia ne presentava diversi nel tratto a ridosso del Po – a Caresana (*guadam Olive*, a. 1190), Langosco (guado con porto, a. 1328), all'isola di Panperduto (a. 1393), nei pressi della villanova di Gazzo (a. 1435)<sup>87</sup> – e altri guadi sono noti per i due principali corsi d'acqua interni al distretto: per il Cervo un guado è attestato nei pressi di Balocco (qui, nel XIII secolo, anche un ponte), così come presso Buronzo e a Castelletto<sup>88</sup>. Nel caso dell'Elvo sappiamo di guadi nel territorio di Collobiano e a Salussola: in quest'ultimo comune un porto attrezzato con un sistema di pianche e chiatte pare essere rimasto in uso sino all'Ottocento, quando venne costruito un ponte<sup>89</sup>.

Alcuni attraversamenti fluviali sono particolarmente favoriti dalle fonti. Così gli statuti duecenteschi del comune di Vercelli, nell'indicare i doveri degli ufficiali deputati alla riscossione dei pedaggi, citano il ponte di Saluggia e uno o più ponti, di cui non si cita la localizzazione, sul Po (i pedaggi sono citati come abbiamo visto nel caso del nuovo ponte di Cuniolo, realizzato pochi decenni

---

APPELT (a c. di), 1975, doc. 33 (a. 1152): «Portum Siccide, quo itur ad Bulgarum». La stessa formulazione si ritrova nel diploma di papa Adriano (a. 1155) per la chiesa di Vercelli: GABOTTO - FACCIO - ARNOLDI (a c. di), 1912, I, doc. 156 (27 dic. 1155).

<sup>85</sup> BORELLO - TALLONE, 1927-1933, doc. 24.

<sup>86</sup> MANDELLI, 1858-1861, III, pp. 335-342.

<sup>87</sup> RAO, 2016, p. 20; SANNA, 2020, p. 328.

<sup>88</sup> ARDIZIO-DESTEFANIS, 2016, pp. 115-116.

<sup>89</sup> LANZA 2023, pp. 15-30 (ringrazio l'autore per la comunicazione).

prima degli statuti)<sup>90</sup>. Sempre Saluggia col suo pedaggio (e i diritti di curadia nella vicina Livorno Ferraris) sono attestati a metà del Trecento nelle fonti di matrice ecclesiastica: il vescovo Giovanni Fieschi risulta detenere i diritti su una parte degli introiti e ne investe i suoi vassalli<sup>91</sup>; una parte dei diritti sul pedaggio legato al porto di Saluggia («pedatico et naulo Salugge»), forse ancora per effetto dell'investitura del vescovo Gisulfo (1149), e nonostante quest'ultima fosse stata cassata pochi anni dopo dall'imperatore Federico Barbarossa, risulta nel 1265 ancora nelle mani degli Avogadro<sup>92</sup>.

I passaggi dei corsi d'acqua erano connessi alla viabilità principale dell'area, e quest'ultima riproduce, pur con qualche variante, le direttrici già attestate in età romana:

1. la Pavia - Torino. Corre parallelamente al Po, sul lato sinistro. La strada, proveniente da Pavia, passa per Lomello e Cozzo, attraversa la Sesia per il ponte di Mantie (Motta dei Conti), tocca Trino e Crescentino, e infine esce dal distretto a Saluggia, proseguendo poi per Chivasso, Settimo, Torino. Secondo un'ipotesi tuttora seguita, il percorso romano, che passa lungo il Po e dunque non tocca la città, contempla nel Medioevo una variante verso settentrione, che passa per Vercelli e Livorno Ferraris<sup>93</sup>. Questo medesimo percorso seguiva la via da Milano, che dopo Torino proseguiva per la Val di Susa<sup>94</sup>.

---

<sup>90</sup> ADRIANI (a c. di), 1877, p. 88, art. 114 (Rub. «De pedageriis pontium»): «Item statutum est quod pedagerius communis qui manet ad pontem Salugiarum et qui ordinatus fuerit voluntate potestatis teneatur singulis mensibus consignare et dare totum illud pedagium quod pro communi ibi perceperit clavario communis»; art. 126: «De pedageriis pontium Padi et Salugiarum»; «castellani et pedagerii poncium Padi scilicet et Salugiarum» (p. 101); vedi anche art. 332.

<sup>91</sup> ARNOLDI (a c. di), 1934, doc. 75: un esponente dei da Mortara consegna «quicquid habet in pedagio et traversu Durie in loco Salugiarum»; ivi, doc. 90, i De Clivolo «curadium et ius curadie loci, curtis et territori Liburni et locorum circumstantium prout colligi consuevit a portu Gabiani usque ad paxonatam Maxini»; ivi, doc. 114, individui di Saluggia «ius quod habent in pedagio et traversu Durie»; ivi, doc. 173 i De Silis di Livorno Ferraris «eorum partis pedagii et curadie Liburni et transversu et pedagii Durie in Salugiis».

<sup>92</sup> DEGRANDI, 1996, n. 73 a p. 44 (sopra, n. 69).

<sup>93</sup> Ad esempio l'itinerario di Tirri e Firri (XII sec.): Susa, Avigliana, Torino, Saluggia, Livorno, Vercelli, Pavia («Secusia, Avilan, Toring, Salugri, Lavur, Vercellus, Papi») (DAVISO DI CHARVENSOD, 1964, p. 39, e n. 9; SERRA, 1927, pp. 293-294). Sui percorsi romani: PANERO, 2016, p. 41; TOURING CLUB ITALIANO (ed.), 2006, p. 179.

<sup>94</sup> FRANGIONI, 1984, p. 72.

2. Pavia - Ivrea - Aosta. La strada attraversa in diagonale il territorio vercellese, a partire dall'attraversamento della Sesia (per il ponte di Mantie - Motta dei Conti se si arriva da Pavia, o a Borgo Vercelli se si arriva da Novara), e proseguendo per Vercelli, Santhià<sup>95</sup>, e poi Cavaglià, Azeglio, Albiano, per giungere a Ivrea, da cui si poteva proseguire per la Val d'Aosta. Nel Medioevo oltre a questo percorso, che passa sotto il lago di Viverone, ne è attestato un altro che passa al di sopra: giunti a Cavaglià si prende per Roppolo, Viverone, e poi Piverone, Palazzo, Bollengo, Ivrea.
3. Milano - Aosta. Da Milano, uscendo per porta Vercellina, si possono seguire due diversi percorsi (via Arluno - Mesero - Turbigio - Galliate; via Vittuone - Magenta - sopra Treocate) che convergono a Novara<sup>96</sup>. Da lì si prosegue verso Vercelli, e non è chiaro se il punto di attraversamento della Sesia si collocasse all'altezza della città, o fosse situato più in alto, all'altezza di Arborio - Buronzo<sup>97</sup>. In ogni caso, la via che passava per Vercelli toccava Cascine Strà e Santhià, per poi passare a sud o a nord del lago di Viverone, e proseguire per Ivrea e Aosta. Per ciò che concerne le tempistiche da Milano a Vercelli si segnalano, alla fine del Trecento, tre giorni di viaggio<sup>98</sup>.

Più indefiniti e difficili da ricostruire sono i percorsi che interessano il settore settentrionale del distretto, dove il centro più importante anche come nodo stradale è quello di Biella. Da questo centro erano diversi i percorsi che conducevano alla serra morenica di Ivrea, l'elemento naturale che segnava il confine occidentale del distretto nella sua porzione più settentrionale, e che consentivano in corrispondenza di una serie di centri disposti sul crinale o a mezza costa (Andrate, Torrazzo, Zubiena, Magnano, Zimone) di passare dall'altra parte e raggiungere Ivrea e la valle d'Aosta<sup>99</sup>. Fra queste, la via più settentrionale era quella che passava da Andrate (da Biella, proseguendo via Graglia, Netro, e Donato); questo percorso aveva il vantaggio, rispetto a quelli

---

<sup>95</sup> SANNA, 2020, p. 78.

<sup>96</sup> TOURING CLUB ITALIANO (ed.), 2006, p. 182.

<sup>97</sup> PANERO, 2016, p. 67 n. 14.

<sup>98</sup> FRANGIONI, 1984, p. 111.

<sup>99</sup> SANNA, 2020, p. 328.

più noti e strutturati del settore meridionale, di poter giungere in Valle d'Aosta senza passare per Ivrea<sup>100</sup>.

Uno dei primi interventi noti di potenziamento viario dell'area settentrionale della diocesi risale al XII secolo ed è attribuibile al vescovo vercellese Ugucione (1150-70): stando ad una cronaca tardo medievale venne progettata, a fini commerciali, la costruzione di una strada (o comunque un deciso potenziamento dei percorsi già esistenti) da Biella verso la valle d'Aosta<sup>101</sup>. L'informazione parrebbe trovare conferma in un documento del 1164<sup>102</sup>, con il quale la famiglia capitaneale dei Mongrando cede ai conti di Biandrate, essendone poi reinvestiti «per legale feudum», quanto detiene «in castro Montisgrandis»: l'accordo prevede che se nel luogo passerà una strada («si strata per predictum locum ierit»), il pedaggio sarà spartito a metà con i conti, e così anche le entrate relative alle mole che arrivano dalla Val d'Aosta («medietatem pedagii in se habere debet [...]. Item eius quod nomine molarum datum fuerit, similiter comes medietatem habere debet»)<sup>103</sup>.

Da Mongrando si poteva salire a Torrazzo, posizionata circa a metà della Serra, oppure attraversare quest'ultima via Zubiena e scendere sull'altro versante all'altezza di Ivrea; analogamente da Cerriore si poteva salire a Magnano o superare la Serra via Zimone, e scendere sull'altro lato a Piverone.

Da Biella, in direzione opposta, due vie verso oriente conducevano verso la Valsesia e il Novarese: la più bassa seguiva il percorso Chiavazza, Vigliano, Cossato (qui l'attraversamento del torrente Strona), e poi Lessona, Masserano, Brusnengo, Roasio, fino a toccare la Sesia all'altezza di Gattinara. Una seconda via più alta toccava in successione Zumaglia, Bioglio, Mosso, Trivero, Crevacuore fino a toccare la Sesia all'altezza di Borgosesia.

Una serie di vie percorrevano verticalmente il distretto mettendo in comunicazione la pianura vercellese con le montagne del Biellese e della Valsesia, condizionate nei loro percorsi dalla presenza di due corsi d'acqua, il Cervo e l'Elvo. La quarantina di chilometri che separano Vercelli da Biella potevano essere percorsi per la via di Quinto, Collobiano, Formigliana, Balocco,

---

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> NEGRO, i.c.s., testo in corr. della n. 100.

<sup>102</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/2, doc. 292 (27 dic. 1164).

<sup>103</sup> *Ibidem*.

Buronzo, Castelletto, Castellengo, Candelo. Lungo questo tragitto si aprivano alternative: da Castelletto (dove vi era un guado sul Cervo) si poteva prendere tanto la strada per Castellengo quanto quella verso Rovasenda, che a sua volta poteva condurre verso Gattinara o verso le vallate del Biellese orientale. Altri due itinerari si aprivano a occidente e a oriente: rispettivamente la strada che da Santhià arrivava a Biella attraverso la via Cavaglià, Salussola, Vergnasco, Sandigliano, e quella che correva lungo la destra orografica del Sesia, seguendo la successione degli abitati (Albano, Arborio, Rado) fino a Gattinara e alla Valsesia.

Rare le attestazioni, nelle fonti, della viabilità alpina. I percorsi che mettevano in connessione la Valsesia e, sull'altro versante, la valle del Lys sono implicitamente contemplati in un accordo stretto nel 1261 tra il comune valesiano e i *dimini* di Vallesa, dato che una delle clausole prevede mutua assistenza nel perseguire i malfattori con reciproco intervento nel territorio della controparte<sup>104</sup>. Una causa della fine del Trecento attesta invece i percorsi devozionali che, da Settimo Vittone e dai cantoni della valle del Lys, giungono ad Oropa («ad nostram dominam de Lorepa prope Bugellam»): talmente frequenti e consolidati da essere denotati come sentieri “pubblici” («per quoddam senterium publicum per quod itur de dicto cantono – della valle del Lys – ad dictam nostram dominam»)<sup>105</sup>.

### *B. Mercati*

Dalla metà dell'XI secolo, per privilegio imperiale, la chiesa di Vercelli detiene i diritti di mercato nella diocesi: in particolare il privilegio dell'imperatore Enrico III (1054) concede al vescovo eusebiano i comitati di Vercelli e di Santhià con tutte le pubbliche funzioni e fra queste i mercati («Vercellense comitatum et sancte Aghate [...] cum omnibus publicis districtis, mercatis, theloneis, piscationibus, venationibus, portibus, molendinis, montibus et vallibus, alpi-bus»), con divieto esplicito a chiunque di aprirne di nuovi («ut in omnibus supra nominatis locis nullus mortalium mercatum presumat instituire»)<sup>106</sup>. Tale concessione integra i diritti già concessi da Ottone III alla chiesa vercellese qualche secolo addietro: il privilegio dell'anno 1000 prevede che a Santhià e nel circuito di 5 miglia nes-

<sup>104</sup> NEGRO, i.c.s., n. 132.

<sup>105</sup> NEGRO, 2019a.

<sup>106</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/2, doc. 229, a p. 80.

suno se non la chiesa debba detenere un mercato pubblico («nullus mercata habeat publica, nisi Vercellensis ecclesia»)<sup>107</sup>.

I mercati e i pedaggi di cui la chiesa vercellese è titolare in virtù dei privilegi imperiali entrano poi fra le prerogative del comune di Vercelli, che li tiene in feudo dal vescovo: il contenuto dell'investitura rimane solitamente inespreso, ma nel 1313 il comune di Vercelli viene esplicitamente investito dal vescovo Uberto Avogadro «de omni iurisdictione tam civili quam criminali civitatis et diocesis Vercellarum et *de insulis, pedagio et mercato*, que Vercellensis ecclesia habet ab imperio per multa privilegia»<sup>108</sup>.

VERCELLI [prima attestazione: 913, giorno: mercoledì e sabato]

Un diploma regio del 913 costituisce la prima attestazione di un mercato settimanale cittadino, che si tiene il sabato fino al tramonto del sole: re Berengario concede ai canonici di S. Eusebio «mercatum ebdomadalem qui omni die sabati perficitur donec dies est»<sup>109</sup>. Questo mercato risulta tenersi, ancora nel XIII secolo, nella vicinia di S. Pietro, nella piazza davanti alla cattedrale, e diversi legati attestano la cessione dei diritti sulle singole postazioni, o «loca», per le bancarelle («reliquid unum locum in mercato», «legavit huic ecclesie locum unum in mercato sub tectum calegaliorum»)<sup>110</sup>.

La carta di fondazione dello *studium* vercellese (a. 1228) attesta che a quell'epoca il mercato si tiene in città due volte a settimana<sup>111</sup>, e un tariffario della curadia cittadina (metà XIII secolo) testimonia l'esistenza di un secondo mercato nella piazza di S. Maria («de quolibet plastro in plathea S. Marie ducto»), che era quello dedicato ai cereali, come rivela un documento del 1471 («in vicinia S. Mariae cui coheret ab una parte via pubblica ab alia forum blavae»)<sup>112</sup>. Nel

---

<sup>107</sup> Ivi, doc. 232, a p. 88.

<sup>108</sup> Ivi, doc. 194, a p. 20.

<sup>109</sup> SCHIAPARELLI, 1903, doc. 83.

<sup>110</sup> Il Mandelli cita diversi documenti del 1271 («in mercato sive in platea mercati S. Eusebii»), 1273 («in mercato in vicinia S. Petri»), e 1299 («in mercato Vercellensi ante portam palatii d. episcopi»: MANDELLI, 1858-1861, III, pp. 58, 70). Per i «loca» del mercato vedi FERRARIS, 1995, n. 120 a p. 142, e sulla normativa degli stessi in altri contesti piemontesi NASO, 2014, p. 109.

<sup>111</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/3, doc. 513. MANDELLI, 1858-1861, III, p. 19.

<sup>112</sup> MANDELLI, 1858-1861, III, p. 70. FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, II/1, doc. 131, pp. 216-223, a p. 220 (vedi anche FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/1, doc. 186).

XIV secolo è attestato un “mercato nuovo” nella vicinia di S. Tommaso: nel 1340 il comune di Vercelli acquista infatti da un privato un sedime «iacente in civitate Vercellarum in vicinia sancti Tome, in loco ubi fit mercatum novum», e altri sedimi vengono acquistati nella medesima occasione<sup>113</sup>. Secondo il Mandelli questo mercato nuovo consiste nell’ampliamento di un precedente mercato, attestato già nel 1242 semplicemente come il “mercato di Vercelli” (una casa è situata «in foro Vercellarum ubi dicitur sub tecto pellipario- rum»): dai documenti legati al rifacimento emerge che il mercato si trovava vicino al palazzo comunale, al confine tra la vicinia di S. Tommaso e quella di S. Michele (infatti i documenti lo collocano a seconda delle occasioni nell’una o nell’altra)<sup>114</sup>.

Gli statuti di Vercelli del 1341 precisano che i due giorni della settimana in cui si fa mercato sono il mercoledì e il sabato<sup>115</sup>. Un articolo fa divieto di vendere selvaggina se non nelle piazze pubbliche, ovvero quella di S. Maria, di porta Ursona, di porta Pusterina, e del mercato nuovo («in plateis publicis, scilicet Sancte Marie et porte Ursonis, Pusterne, et in merchato novo»)<sup>116</sup>. Si prescrive inoltre che i pesci del lago di San Martino di Viverone debbano essere condotti per 2/3 al mercato di Vercelli e il terzo rimanente nel distretto vercellese (i «piscatores habitantes in Viverono et Ropolo et omnes piscatores districtus Vercellarum qui piscabuntur in lacu Sancti Martini» dovranno giurare «de portandis piscibus [...] pro duabus partibus ad civitatem Vercellarum et in ipsa civitate publice vendere in piscaria comunis et aliam terciam partem vendant et distribuunt in districtu Vercellarum et non alibi»)<sup>117</sup>. Gli statuti

---

<sup>113</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, II/2, doc. 513, p. 325 (altri sedimi: doc. 514 p. 327). Il documento, contenuto nel *liber iurium* dei Biscioni, porta la rubrica “De sediminibus mercati novi”: altri due documenti relativi ad acquisti da privati (docc. 511, 512) del 1308 e del 1318, sempre nella vicinia di S. Tommaso, portano la stessa rubrica.

<sup>114</sup> MANDELLI, 1858-1861, III, p. 70 (diversi documenti sul rifacimento del mercato: il 25 sett. 1330 indennità «pro faciendo et constituendo mercato novo»; data topica «in foro novo in vicinia S. Michaelis» nel 1379; «In foro novo in vicinia S. Thomae apud domum comunis Vercellarum» il 19 nov. 1416).

<sup>115</sup> DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 153r.: Rubrica “De mercato bis faciendo in ebdomada in civitate Vercellarum”, si stabilisce che «in civitate Vercellarum fit mercatum publicum duobus diebus in qualibet ebdomada, et scilicet die sabbati et die mercuri».

<sup>116</sup> Ivi, f. 76r. («De salvaticinis»). Per il «mercatum novum» vedi f. 87v.

<sup>117</sup> Ivi, f. 74v.

includono anche un tariffario che risulta approvato dal podestà nel 1332, e che riporta l'elenco dei "pedagia mercandiarum" riscossi in città, con merci forestiere che giungevano sul mercato cittadino: si trovano i «panni ultramontani», come quelli milanesi, di Monza, di Parma, di Firenze, e ancora di vari centri belgi come Ypres, Gand, Lille; lana oltramontana, argento lavorato e altre merci da Genova, tessuti da Lucca, merci da Venezia, le mole dalla valle d'Aosta («de qualibet mola austana»)<sup>118</sup>.

ANDORNO [prima attestazione: 1485, giorno: martedì]

Il primo accenno ad un diritto di mercato per Andorno è contenuto nell'atto di dedizione della comunità ai Savoia del 1379, dove si stabilisce che gli uomini di Andorno potranno a loro volontà commerciare "tra di loro" – «predicti homines de Andurno possint facere omnes mercandias inter se ipsos ad eorum liberam voluntatem»<sup>119</sup>. La formula «inter se ipsos» viene usata per distinguere questo genere di transazioni, ammesse, da quelle vietate in quanto avrebbero configurato in Andorno un mercato pubblico (per sua natura non limitato agli abitanti del luogo dove si tiene il mercato stesso, ma aperto anche ai forestieri), violando il privilegio di monopolio detenuto dal vicino centro di Biella (cfr. Appendice B., v. *Biella*). La cronaca di Giacomo Orsi, commissionata dal comune di Biella alla fine del Quattrocento per legittimare le prerogative del centro contro le pretese autonomistiche di Andorno, precisa che Biella, pur godendo del privilegio del macello e del mercato, per cui a nessuna località era consentito detenerli per 7 miglia intorno, aveva concesso agli andornesi, il giovedì (vale a dire lo stesso giorno in cui cadeva il mercato di Biella), di fare una sorta di mercato preventivo («ipsi Bugellenses die iovis tempestive tamen emendi vendendique inter se se, quasi mercati faciem quandam, permittebant»), vendendo e comprando tra di loro merci che successivamente, ad opera di mediatori (institores) erano condotte a Biella («et easdem merces inde institores spe lucri illico Bugellam venales deferebant»)<sup>120</sup>. Di tale libertà gli andornesi si erano poi approfittati, subornando altre comunità situate al di là del Cervo appartenenti al mandamento biellese («pleraque loca transservana

<sup>118</sup> Ivi, ff. 184r.-189r.; DEL BO, 2014, pp. 528-529.

<sup>119</sup> BORELLO - TALLONE, 1927-1933, IV, doc. 48 (29 ott. 1379), a p. 122.

<sup>120</sup> VAYRA (a c. di), 1890, p. 24; TORRIONE, 1946, p. 25.

nostri comitatus»), e cominciando a inoltrare petizioni ai Savoia col proposito di sottrarsi alla giurisdizione di Biella e avere un proprio mercato stabile («stationatum mercatum»)<sup>121</sup>.

Il racconto, parziale e interessato, dell'Orsi è integrato da attestazioni documentarie, dalle quali emergono nei decenni precedenti interventi del comune di Biella volti a sanzionare gli andornesi per violazione del privilegio del mercato. Stando ad un'inchiesta del 1423-24 quelli di Andorno risultano tenere un mercato il lunedì, giorno in cui li si vede stazionare «animo et intentione vendendi et publice merchandi» in diversi luoghi (nella casa e nel cortile della confraternita, nel cimitero vicino alla chiesa di S. Lorenzo, nelle vie pubbliche situate nelle loro vicinanze, così come in case private) mentre gente del luogo e «forestarii» (sono citati, fra questi ultimi, gente delle vicine località di Miagliano e Tollegno, come anche di località ben più lontane come S. Germano, che dista una trentina di km da Andorno) vengono per acquistare<sup>122</sup>. La concessione fatta da Amedeo VIII agli Andornesi nel 1425 torna a vietare il mercato pubblico: saranno dunque consentite fra andornesi, e anche a chi passa per la località, transazioni di compravendita («liceat eisdem fidelibus nostris de Andurno et aliis transeuntibus quociens voluerint ad et in ipso loco Andurni quascumque mercancias et victualia aducere, mercari, vendere et emere ac de eis licitum mercatum facere»), purché non si tratti di un mercato pubblico, vale a dire, sembra di capire dalle formule utilizzate, con un giorno prefissato ricorrente e in un luogo di ritrovo usuale («ita quod propter hoc facere non possint aliquod merchatum publicum, ordinarium et in loco quoadhunato»)<sup>123</sup>. Con quelle due precisazioni («ordinarius», «locus quoadhunatus») si intende probabilmente evitare che il mercato sia surrettiziamente fatto in coincidenza con la messa, dato che la funzione religiosa avrebbe automaticamente fornito un giorno e un luogo di ritrovo prefissati, configurando di fatto un mercato pubblico. Il duca fa eccezione per le feste di S. Lorenzo e di S. Bernardo e per il giorno successivo a tali feste, confermando le tradizionali fiere andornesi: «exceptis diebus festorum Sanctorum Laurentii et

---

<sup>121</sup> VAYRA (a c. di), 1890, p. 25, rubrica «Sicut Andurnenses, seducti per suos litteratos, freti societate transservanorum, petebant mercatum ac iurisdictionem contra iura nostra reipublica», gli andornesi e le altre località alleate pretendono «stationatum mercatum in suis locis concelebrare» (TORRIONE, 1946, pp. 26-27).

<sup>122</sup> NEGRO, 2014b, p. 34.

<sup>123</sup> ASBI, ASCB, Comune, b. 344, fasc. 7886 (23 ag. 1425).

Bernardi qui singulis annis in ipso loco celebrantur et in crastinum ipsorum festorum [...] liceat eisdem ipsum merchatum publicum seu nundinas ibidem loco decenti et propicio tenere»; gli andornesi possono inoltre «bechariam carniū [...] tenere et honeste exerce- re», ma anche in questo caso – sempre per non violare i privilegi biellesi – «inter se pro ipsorum usu», e purché «ipsa becharia in ipso loco non fiat in loco quoadhunato»<sup>124</sup>.

Nel 1469, a fronte delle proteste di Biella per le reiterate violazioni del suo privilegio, una sentenza del maresciallo sabauda Claudio de Seyssel rinnova il divieto per diverse comunità del mandamento (Andorno, Bioglio, Mosso, Chiavazza e Trivero) di avere un macello e un mercato pubblico: mentre le comunità avevano sostenuto che «eis licere macellum facere» e «forum seu mercatum certa die prefixa singula septimania», la sentenza stabilisce che sarà lecito per gli abitanti delle singole comunità commerciare fra di loro, purché senza giorno né luogo certo e prefissato («inter se ipsos tantum mercari, dummodo in ipsis villis non prefigatur aliqua dies certa nec locus in quo habeant mercari»), e potranno avere un macello ma solo per loro uso e senza vendere carne ai forestieri, e questo per i luoghi che sono oltre le due miglia da Biella («facere macellum seu bechariam in eorum villis pro usu eorum dumtaxat ita quod non audeant neque presumant aliquibus forensibus carnes vendere et hoc in locis qui sunt ultra duo miliaria a dicto loco Bugelle»)<sup>125</sup>. Il 23 settembre 1485 Andorno ottiene dal duca di Savoia Carlo I (che secondo l'Orsi cede alla richiesta per sfinimento: «fastiditus princeps ac, prece assidua, prope victus») un mercato da tenersi il martedì nel cantone di Cacciorna («singulis diebus martis in eodem loco Andurni quo Cazurna appellatur forum sive marcatum publicum liberumque et franchum publice et aperte tenendi»), che sarà poi revocato l'anno successivo di fronte alle proteste di Biella<sup>126</sup>. Nel

---

<sup>124</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 344, fasc. 7886.

<sup>125</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 13, fasc. 425 (17 mag. 1469).

<sup>126</sup> ASBi, ASBC, Comune, I, b. 24, f. 6; patente di revoca 21 aprile 1486; VAYRA (a c. di), 1890, p. 29; vedi NEGRO, 2014b, p. 42. Secondo l'Orsi, con lo scopo di diminuire la gravità dell'atto, gli andornesi qualificano il mercato appena ottenuto con il diminutivo di "mercattello" («rem impetratam non mercatum sed mercatellum appellant, nomine diminutivo rei gravatam mitigante»), salvo provvedere a diffonderne a gran voce notizia presso i luoghi circostanti («illud tamen canente tuba, ac voce preconis, per loca propinqua denuntiant»: VAYRA (a c. di), 1890, p. 29, rubrica «Sicut Andurnenses mercatellum suum per loca circumstantia pronunciant»).

Cinquecento la comunità di Andorno chiede al potere sabauda di avere 2 fiere (in giorni diversi dai vicini), alle quali garantisce afflusso dalla Valle d'Aosta e dalla Valsesia, e chiede inoltre «che gli andornesi possano vendere et mercantare fra di loro et forestieri ogne sorte di mercantie et vittovaglia»<sup>127</sup>. Più avanti, nel XIX secolo, nella valle sono attestati due mercati settimanali: uno a Cacciorna il lunedì, uno a Campiglia il sabato<sup>128</sup>.

ASIGLIANO [prima attestazione: 999]

In due privilegi concessi dall'imperatore al vescovo di Vercelli (aa. 999, 1025) si trova citato un mercato della "corte" di Asigliano («confirmamus [...] mercatum et districtum [...] curtis de Asiliano», «mercatum curtis de Asiliano») <sup>129</sup>.

AZEGLIO [prima attestazione: 1228]

Nel 1228 la convenzione fra il comune di Vercelli e i signori di Azeglio prevede che questi consentano o vietino il mercato del luogo a volontà dei Vercellesi: «teneantur dare stratam et vetare, dare mercatum et vetare, ad voluntatem potestatum vel rectorum comunis Vercellarum»<sup>130</sup>.

BIELLA [prima attestazione: 1090; giorno: martedì e giovedì al Piazza, lunedì al Piano]

Un mercato è citato nella datazione topica di un atto di vendita del 1090: «Actum in villa de Bugella iuxta mercatum ipsius loci»<sup>131</sup>. Nel 1238 una lettera papale attesta da tempo («consueverunt fieri») l'esistenza di un mercato vescovile a Biella, ai danni del quale il comune di Vercelli ha aperto un mercato nella vicina località di Sandigliano<sup>132</sup>. Un mercato settimanale, che si tiene al Piazza il gio-

---

<sup>127</sup> ASBI, ASBC, Comune, b. 351, fasc. 8081 (memoriale a capi della comunità di Andorno, a. 1568).

<sup>128</sup> Così alla fine dell'Ottocento: FRANCO - SPINA, 2009, p. 12.

<sup>129</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/1, doc. 35 p. 118, e I/2, doc. 238 p. 92.

<sup>130</sup> COLOMBO, 1901, doc. 105 (15 lug. 1228), a p. 153. Sul diploma vedi sotto, v. *Santhià*.

<sup>131</sup> Monumenta Historiae Patriae, *Chartarum*, I, coll. 689-691. I coniugi dichiarano la professione di legge romana («ex natione nostra lege vivere romana»).

<sup>132</sup> AUVRAY (a c. di), 1907, II, doc. 4085, col. 893 (reg. 18, f. 359); e sopra, testo in corrispondenza della n. 24.

vedì, è attestato negli statuti duecenteschi (1245)<sup>133</sup>. La “mercandia” pare essere in questa fase uno spazio coperto dove c’è anche la salaria («ubi est saleria comunis sub tecto mercandie», art. 137), mentre pochi anni dopo (1249) si parla di «domus mercandiarum», sempre al Piazzo<sup>134</sup>. Nel 1289 è attestata una lite del collegio dei mercanti di Vercelli per la “piazza” loro concessa a Biella, nel Piazzo: «convocato collegio mercariorum de Vercellis», nella chiesa di S. Lorenzo a Vercelli, si nominano procuratori per le liti «cum comuni et hominibus Bugelle occasione platee eisdem merçariis concesse per comune et homines Bugelle que est in Placio Bugelle» (notiamo che il termine “platea”, in collegamento al mercato, poteva essere usato anche per indicare una strada principale – «strata magna», «via magistra» – dotata di portici)<sup>135</sup>. Gli statuti di inizio Trecento continuano a parlare del mercato di Biella il giovedì: si proteggono coloro che vi affluiscono, con estensione al giorno prima e a quello dopo: «ad forum Bugelle in die mercuri post nonam nec per totam diem iouis, nec die veneris usque ad vespervas»<sup>136</sup>. Più tardi, stando a un frammento statutario della metà del XIV secolo, i giorni di mercato ufficiali sono due, martedì e giovedì, anche se il primo articolo della sezione “De merchato” rivendica il diritto di tenere un mercato pubblico a Biella «omni tempore»; ciascuna merce doveva essere esposta nel posto assegnato, con un mercato diffuso che abbracciava non solo le *platee* ma anche le vie porticate (*rute*) intorno al palazzo comunale: così il mercato dei cereali, legumi e sale («mercatum biadi, leguminorum el salis») si doveva tenere nelle piazze intorno al palazzo comunale («fiat in platheis circa palacium dicti comunis»), e altri settori o vie erano attribuite al mercato delle bestie bovine («mercatum bestiarum bovinarum»), delle pecore e delle capre («mercatum ovium et caprarum et aliarum bestiarum»), dei maiali («mercatum porchorum»), dei volatili e dei frutti dell’orto («mercatum gallinarum et aliarum volatilium ac salvaticorum, ovorum, pomorum et aliorum fructuum», quest’ultimo davanti alla chiesa di San Giacomo), delle castagne e delle noci («mercatum castanearum et nucum»), delle galle e delle

<sup>133</sup> GABOTTO (A C. DI), 1908, art. 41 p. 339, art. 45 («illorum qui emerint extra portam Platii in die iouis»).

<sup>134</sup> BORELLO -TALLONE, 1927-1933, I, doc. 85, p. 160.

<sup>135</sup> Ivi, doc. 142, p. 232. Sulla *platea* come spazio ordinatore nella duplice veste di platea-via e platea-piazza»: LUSO, 2010, p. 23; NASO, 2014, pp. 104-105 (con il caso di Cherasco).

<sup>136</sup> CANCIAN, 2009, art. 66 (anche 102).

ghiande («mercatum galle et giandarum»), della canapa («mercatum caneve»), del formaggio («mercatum casei»), del pesce («merchatum pisium»), dei tessuti («merchatum telearum»)¹³⁷. In età moderna è attestato un mercato al Piano, che si tiene il lunedì¹³⁸.

Sempre alla metà del XIV secolo, gli statuti di Vercelli nominano una serie di mercati del Vercellese (e fra questi quello di Biella), imponendo che le merci che da lì sono condotte a Vercelli debbano seguire la strada più diretta: «statutum est quod omnes bestie et mercadantie que ducuntur a mercato Bugelle et a mercato Castelleti, et a mercato Messerani, et Sancte Agathe et Liburni venire debeant Vercellas per stratas rectas et de quolibet mercato versus Vercellas» (salvo la possibilità per i privati che avessero acquistato o venduto per proprio uso – «ad usus suum» – di ricondurre le merci a casa propria il giorno di mercato e il seguente)¹³⁹.

Tanto il mercato quanto la beccaria sono privilegi concessi al comune dai vescovi vercellesi: la cronaca locale quattrocentesca di Giacomo Orsi li riconduce alla fondazione del Piazzo da parte di Uguccione (1160)¹⁴⁰. Secoli dopo, quando Biella, che si era ribellata al suo signore, arriva a una transazione con il vescovo Giovanni Fieschi (1373), ottiene di poter continuare a esercitare i suoi diritti di mercato e beccaria come in passato: «declaramus quod homines dicti loci mercatis et bechariis utantur prout solitum fuit ab antiquo, quando idem locus Bugelle per Vercellenses episcopos regebatur»¹⁴¹. Delle due prerogative, l'unica di cui conosciamo l'esatto contenuto già all'inizio del Trecento è quella relativa al macello. Un documento del 1308 parla di uno statuto vescovile che impone che nel raggio di 8 miglia da Biella nessuno possa macellare e vendere carne (né cruda né cotta) se non nella beccaria del Piazzo, e condanna un individuo che l'aveva violato: tale statuto sarebbe stato emanato dal vescovo Rainerio come chiarimento e interpre-

---

¹³⁷ Ivi, art. 43 p. 204: «In primis statutum est quod omni tempore, maxime diebus martis et iovis, fiat mercatum publice in Bugella», e pp. 205-207.

¹³⁸ ASBi, ASCB, Comune, b. 219 (Atti di lite fra Biella e Lessona, aa. 1580-1583).

¹³⁹ DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 105r.

¹⁴⁰ VAYRA (a c. di), 1890, p. 10: rubrica «Sicut noluit mercatum celebrari in nostro comitatu saltem septem millibus passuum prope Bugellam» (il vescono «ne locus ullus nostri comitatus Bugellam proximus, saltem septem millibus passuum, macellum mercatumque alibi concelebraret sancitum est» (cfr. TORRIONE, 1946, p. 6).

¹⁴¹ BORELLO - TALLONE, 1927-1933, IV, doc. 41 (13 dicembre 1374), la transazione è del 21 dicembre 1373, la citazione è tratta dalla conferma di papa Gregorio XI.

tazione dell'investitura della beccaria concessa ai Biellesi dal suo predecessore, il vescovo Aimone (1273-1303)<sup>142</sup>. Il "privilegium beccariorum" che i biellesi presentano nei secoli successivi, ogniqualvolta si tratta di difendere la prerogativa condannando coloro che la violano<sup>143</sup>, è quello concesso dal vescovo Uberto (1310-1328), di cui si è conservato il testo: l'8 maggio 1313, a richiesta del collegio dei beccai di Biella, il vescovo Uberto emana gli statuti relativi alla beccaria, mettendo per iscritto gli "iura" e le "consuetudines" che i Biellesi detengono «per longa et longissima tempora in ipsa beccaria comunis Bugelle», e fra questi il privilegio delle 8 miglia («aliqua persona non possit nec debeat facere beccariam in loco Bugelle nec per octo miliaria prope locum Bugelle in terra domini episcopi et ecclesie vercellensis nisi in Placio Bugelle in beccaria») <sup>144</sup>. Un articolo dei più tardi statuti dei beccai precisa l'area

---

<sup>142</sup> SELLA (a c. di), 1904, II, doc. II p. 292 (1308). Il Meschiato fu condannato perché a Pasqua aveva comprato una quindicina di capretti, li aveva uccisi («quos capretos stroxavit in domo sua») e sempre nella sua casa del Piazzo ne aveva venduta la carne cotta a una trentina di persone. Lo statuto violato prevede che nessuno possa fare beccaria a Biella e nel raggio di otto miglia se non nella beccaria del Piazzo: «contra quodam statutum [...] continentis quod aliqua persona non possit nec debeat facere beccariam vel bestiam occidere causa vendendi carnes earum crudas vel coctas in loco Bugelle nec per octo miliaria prope Bugellam in terra nostra et ecclesie Vercellensis nisi in beccaria que est in Placio Bugelle». Tale statuto, fatto dal vescovo Rainerio, e da lui pubblicato nei luoghi consueti al Piazzo e al Piano («contra quodam statutum, sive declaracionem sive interpretacionem statuti facti per vos domine episcopo [...] publicatum est ex parte vestra per Planum et Placium Bugelle per pre-conem vestrum in locis consuetis»), era in realtà un chiarimento del testo contenuto nell'investitura della beccaria fatta dal predecessore («beccarii de Bugella [...] fuerunt investiti de dicta beccaria per bone memorie quondam d. Aymonem episcopum Vercellensem»), per cui alla fine (ivi, p. 293) si richiamano i due documenti, l'investitura di Aimone e l'*interpretatio* della stessa fatta da Rainerio: «visso instrumento investiture ditorum beccariorum et instrumento interpretacionis dicte investiture».

<sup>143</sup> Generalmente la condanna avviene per denuncia del collegio dei beccai di Biella. Gli imputati vengono convocati a Biella e interrogati dagli ufficiali del vescovo e, dopo il 1379, dal podestà sabauda. Vengono interrogati sulla tipologia e quantità della carne venduta, sul prezzo della vendita e sul nome dell'acquirente. La condanna prevede una multa in denaro e la perdita della carne o del suo valore in denaro. Per esempi di queste condanne: SELLA (a c. di), II, doc. II p. 292, del 22 giugno 1308; ASBì, ASCB, Comune, s. I, b. 24, fasc. 1 (664): 27 maggio 1384, condanna a carico di uomini di Andorno, Graglia, Ronco, Pollone; ASBì, ASCB, Comune, s. I, b. 24, f. 2 (665): 4 giugno 1418, condanna di uomini di Andorno (si cita il privilegio in base al quale «per miliaria octo liceat carnes vendere ad minutum»); ASBì, comune, I, b. 344, fasc. 7882: 21 maggio 1424, condanna di uomini di Andorno.

<sup>144</sup> SELLA (a c. di), 1904, I, p. 278 (a. 1313); cfr. ivi, II, doc. V, p. 302.

coperta dal privilegio indicando come confini Salussola, Masserano, Castelletto Cervo e la Serra (tutti distanti all'incirca 14-15 km da Biella): «nullus beccarius de Bugella debeat facere beccariam a Saluzolia et a Costa Calamacii et a Messerano et a Castelleto versus Bugellam» (la Serra a ovest, e i tre centri a sud e a est coincidono grosso modo con i confini dell'attuale provincia di Biella)<sup>145</sup>.

Biella, in quanto uno dei principali centri della signoria vescovile e poi, con la dedizione ai Savoia (1379) capo di mandamento, gode di particolari privilegi anche in relazione al mercato, per quanto in questo caso le tempistiche siano più difficili da precisare. La già citata cronaca dell'Orsi tende opportunisticamente a retrodatate tutte le concessioni ad un unico momento: nel 1160 il vescovo Ugucione, investendo del Piazza gli uomini di Biella, avrebbe concesso loro i privilegi della giurisdizione, del macello e del mercato, per cui una serie di località vescovili – il cronista le elenca: Andorno, Mosso, Bioglio, Ronco, Zumaglia, Chiavazza, Mortigliengo, Benna, Occhieppo superiore, Muzzano, Camburzano, Sordevolo, Graglia, Pollone – sarebbero state soggette a Biella, e nell'arco di sette miglia intorno (spazio tale da ricomprendere tutti i centri nominati) nessun centro avrebbe potuto avere «macellum mercatumque»<sup>146</sup>. Sempre secondo la cronaca, il vescovo Ugucione avrebbe dotato il Piazza degli edifici necessari, ivi compresa un'aula del tribunale, con un piano sovrastante per le riunioni della credenza<sup>147</sup>.

Se già nel 1326 si può verificare un monopolio della gabella del sale, con obbligo di acquisto alla “saleria” di Biella valido per un “districtus” coincidente con tutte le terre della chiesa («volentes emere salem [...] super terra ecclesie Vercellensis teneantur et debeant ipsum salem emere et accipere ad gabellam predictam dicti comunis Bugelle»)<sup>148</sup>, i riscontri documentari relativi al privilegio del mercato divengono possibili solo a partire dalla dominazione sabauda: è in questa fase che, come era avvenuto con la beccaria, la necessità di

---

<sup>145</sup> SELLA (a c. di), 1904, I, pp. 269-277, art. 19 a p. 271.

<sup>146</sup> VAYRA (a c. di), 1890, cap. 8 «De tribus privilegiis per episcopum Placio oblatis et locis illius iurisdictioni astrictis», e cap. 9 «Sicut noluit mercatum celebrari in nostro comitatu saltem septem millibus passuum prope Bugellam» (vedi TORRIONE, 1946, p. 6).

<sup>147</sup> VAYRA (a c. di), 1890, cap. 9, p. 10 «forum rerum venalium et macellum in Placii centro constituit, cui reddendo iuri vicinum est atrium, superposita aula in quam frequens senatus conveniret».

<sup>148</sup> NEGRO, 2021, p. 237.

difendere il privilegio spinge a esplicitarne forma e contenuti. Negli anni '20 cominciano le attestazioni di inchieste tese a contrastare le pratiche di mercatura concorrenti, in particolare di Andorno, i cui diritti di mercato, seppure concepiti per non violare il privilegio biellese, erano all'origine di periodiche controversie (vedi Appendice B., v. *Andorno*), e nel 1443 abbiamo il primo riconoscimento esplicito del privilegio del mercato, concesso/confermato al comune di Biella insieme a quello della beccaria: «in eorum consuetudinibus et bonis usibus potissime iurisdictionis exercitii mercatique seu fori publici necnon bequarie in Placio ipsius loci Bugelle et non alibi»<sup>149</sup>. Nel 1458 altre comunità oltre ad Andorno, e nello specifico Candelo e Mortigliengo, sono soggette ad inchiesta: il comune di Biella le aveva denunciate per esercizio illegale della mercatura, affermando in un memoriale che a Candelo per diversi mesi si era tenuto un mercato settimanale il sabato («in loco Candeli per comunitatem homines credenciam consules et singulares personas eiusdem loci [...] in presencia tam per eos quam per multos forenses celebratum fuit et tentum publice et notorie forum sive merchatum die sabati cuiuslibet ebdomade» da giugno sino a novembre), mentre altri mercati illeciti erano tuttora attivi ad Andorno e nel cantone Crosa di Mortigliengo («et similiter super merchatis celebratis in loco Andurni et in loco Mortiliani in cantone ubi dicitur ad Crossam, in quibus locis Andurni et Mortiliani usque in presentiarum merchatum sive forum celebratur»)<sup>150</sup>.

Il 9 febbraio 1467, su richiesta dei Biellesi, il duca conferma che a nessun villaggio distante meno di 7 miglia da Biella, Andorno compresa, è consentito tenere un mercato pubblico «de novo concedimus eisdem de Bugella quod illis de Andurno vel aliquibus ex villagiis predictis non distantibus ab eodem loco ultra septem milliaria nunc vel in futurum forum seu mercatum publicum seu coadunatum et macellum habere vel exercere non liceat»<sup>151</sup>.

Nel 1477 la duchessa Jolanda di Savoia scrive agli ufficiali di

---

<sup>149</sup> NEGRO, 2014b, pp. 31, 35. Per il privilegio del 1443: SELLA (a c. di), 1904, II, doc. 26, p. 86 (vedi anche una grida comunale di poco precedente, a. 1442, che impone «non sit aliqua persona cuiusvis status et conditionis existat que audeat vel presumat publice tenere merchatum publicum in aliqua villa iurisdictionis commisse prefato domino potestati nixi in loco bugelle» (ivi, doc. 24, art. 10, a p. 79).

<sup>150</sup> ASBI, ASCB, Comune, b. 24, fasc. 8.

<sup>151</sup> SELLA (a c. di), 1904, II, doc. 30, a p. 97 (ASBI, ASCB, Comune, b. 13, fasc. 3-4).

Vercelli, Santhià, Ivrea e della Valle d'Aosta, comunicando licenza per gli uomini di Biella e mandamento di acquistare qualsivoglia grano «pro eorum usum tantum in civitatibus Vercellarum, Yporregie, Auguste» portandolo «ad dictum locum Bugelle et alias terras dicti mandamenti», purché si paghino i soliti dazi<sup>152</sup>.

Nel 1542 il duca di Savoia conferma la fiera che si tiene a Biella, nel Piano, il giorno di S. Bartolomeo, della durata di 8 giorni, e concede che si faccia una nuova fiera, al Piazzo, il giorno di S. Martino, sempre di otto giorni<sup>153</sup>.

BIOGLIO [prima attestazione: 1409]

Nel 1409 i Biogliesi inoltrano una supplica al conte di Savoia: protestano perché il podestà di Biella, sotto il pretesto del monopolio biellese del macello, impone, in modo inumano e contro i principi della libertà naturale, che nel popoloso territorio di Bioglio si portino e si vendano carni al minuto<sup>154</sup>. Nel 1469 Bioglio, con Andorno, Trivero, Mosso e Chiavazza, muove causa al comune di Biella, sostenendo di fronte al maresciallo sabaudo Claudio de Seyssel che alla comunità è consentito detenere un macello e fare un mercato settimanale pubblico, ovvero con un giorno prefissato («eis licere macellum facere» e «forum seu mercatum certa die prefixa singula septimania»)<sup>155</sup>.

BORGHETTO PO [prima attestazione: 1217; giorno: giovedì]

Nel 1217, gli accordi presi dalla quarantina di abitanti del futuro borgo di Borghetto Po, che sarebbe stato costruito sul confine meridionale del distretto, con il comune di Vercelli, prevedono, quale dotazione del nuovo insediamento: un fossato e una cinta con quattro porte («cum fossatis congruis et ita forte ut potestati et sapientibus civitatis placuerit, sumptibus civitatis Vercellis, in quo loco debent fieri quatuor porte cum quatuor belfredis»), una

---

<sup>152</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 113, fasc. 3447.

<sup>153</sup> ASBi, ASCB, Comune, I, b. 24, fasc. 682.

<sup>154</sup> ASBi, ASCB, Comune, I, b. 373, doc. del 22 agosto 1409 (fasc. non numerato): «et quod inhumanis erat prohibebant contra libertatem naturalem quod in ipsa terra Bedulii que est magni populi non ferent nec venderent carnes ad minutum, volentes ipsos compellere quod irent pro emendo carnes in ipso loco Bugelle licet distant per quatuor milliaria ad minus ab ipso loco Bugelle».

<sup>155</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 13, fasc. 425 (17 mag. 1469); per il testo sopra, v. *Andorno*.

chiesa di legno con copertura in coppi («petunt ecclesiam fieri in ipso loco de lignamine et gratis et coopertam cupis»), un sedime congruo per ciascun capo casa («cuilibet capiti domus sedimen conveniens»), con legna, calce e coppi necessari per la casa, pascoli adeguati («competens pascum citra Padum versus Vercellas»), una nuova strada («petunt stratam per ipsum Burgum que venit a Casali et a ponte Sturie»), e la manutenzione di quella già esistente («petunt ut comune faciat stratam aptari ab ipso Burgo usque ad Asilianum, ibi ubi sunt mali passus»)<sup>156</sup>. Si chiede anche l'apertura di mercati e fiere secondo le decisioni del podestà e dei mercanti di Vercelli, purché fiere e mercati ci siano («petunt mercata et nundinas fieri in ipso loco secundum quod placuerit potestati et merchatoribus Vercellarum, habito tamen intellecto quod in ipso loco debeant esse nundine et merchata»), e che sia concessa l'esenzione dai pedaggi sul ponte del Po e nelle altre stazioni di prelievo, sottoponendo gli abitanti alle medesime condizioni dei Vercellesi («nemo de Burgo debeant (sic) dare curadium vel pedagium ad pontem vel alibi, nisi sicut dabunt cives Vercellarum»)<sup>157</sup>.

BORGIO D'ALE [prima attestazione: 1270]

Il nuovo insediamento di Borgo d'Ale, progettato dal comune di Vercelli nel 1270, contempla nell'atto di fondazione la richiesta degli *homines* di poter avere un mercato il giovedì («quod placeat comuni Vercellarum et hominibus credencie eisdem hominibus dicti burgi concedere mercatum die iovis, si placet»)<sup>158</sup>.

CANDELO [prima attestazione: 1458; giorno: sabato]

Nel 1458 il comune di Biella denuncia al duca di Savoia che per diversi mesi (da giugno sino a novembre) si è tenuto a Candelo, con la connivenza della locale amministrazione comunale, un mercato illecito: «in loco Candeli per comunitatem homines credenciam consules et singulares personas eiusdem loci [...] in presenciam tam per eos quam per multos forenses celebratum fuit et tentum publice et notorie forum sive merchatum die sabati

---

<sup>156</sup> FACCIO (a c. di), 1926, doc. 114 (4 ag. 1217), p. 209; DEGRANDI, 1996, p. 40.

<sup>157</sup> FACCIO (a c. di), 1926, doc. 114.

<sup>158</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/3, doc. 569 (12 mag. 1270), a p. 151. Vedi anche DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 139v. («Item quod concedatur mercatum dictis hominibus in die iovis»).

cuiuslibet ebdomade»<sup>159</sup>. Nel 1486 un memoriale del comune Andorno, finalizzato a ottenere dal duca di Savoia un mercato, nonostante l'esistenza del privilegio biellese che lo vieta per tutte le comunità che distano meno di 7 km dal centro, precisa che tale privilegio è già violato da Candelo, dove si tiene «mercatum et forum publicum»<sup>160</sup>.

CARESANA [prima attestazione: 996]

Nel 996 il marchese Ugo dona alla chiesa di Vercelli la corte di Caresana con tutte le pertinenze, fra le quali «mercatis et tel-loneis»<sup>161</sup>.

CASALVOLONE [prima attestazione: 1186; giorno: il primo di ogni mese]

Nell'accordo tra il comune di Vercelli e i *domini* di Casalvolone del 1186, una delle clausole prevede che «debent homines Vercellarum facere mercatum in predicto loco Casalis per singulas kalendas»<sup>162</sup>.

CASTELLETTO CERVO [prima attestazione: 1198]

Un documento del 1198 è redatto nel “mercato vecchio” di Castelletto: «actum in mercato veteri Castelleti»<sup>163</sup>. Gli statuti di Vercelli del 1341 menzionano una serie di mercati del Vercellese (e fra questi quello di Castelletto), imponendo che le merci che da lì sono condotte a Vercelli debbano seguire la strada più diretta, salvo la possibilità per i privati che avessero acquistato o venduto per proprio uso – «ad usus suum» – di ricondurre le merci a casa propria il giorno di mercato e il seguente<sup>164</sup>.

CAVAGLIÀ [prima attestazione: 1238; giorno: mercoledì]

Nel 1238, una lettera papale attesta l'esistenza di un mercato di Cavaglià, aperto dal comune di Vercelli per contrastare quello

---

<sup>159</sup> ASBI, ASCB, b. 24, fasc. 8.

<sup>160</sup> ASBI, ASCB, Comune, b. 343 (vol. “Questioni sul mercato”).

<sup>161</sup> ARNOLDI (a c. di), 1917, I, p. 25, doc. 18.

<sup>162</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/1, doc. 428 (14 ott. 4 dic. 1186), p. 366.

<sup>163</sup> ARNOLDI (a c. di), 1917, II, doc. 627 (28 sett. 1198), p. 400.

<sup>164</sup> DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 105r (per il testo dell'articolo sopra: alla v. *Biella*).

vescovile di Santhià<sup>165</sup>. Gli statuti del 1341 vietano che i pesci del lago di S. Martino (corrispondente al lago di Viverone) e del lago di Bertignano siano venduti fuori dal distretto («ne pisces de lacu Sancti Martini e Bertognani portentur ad vendendum extra districtum Vercellarum»), e ordina apposite gride a Vercelli, Viverone, Roppolo e nel vicino mercato di Cavaglià («Et fiat crida in quolibet regimine in civitate Vercellarum, et in mercato Cabaliace et in locis Viveroni et Roppoli»)<sup>166</sup>. Nell'Ottocento il giorno di mercato risulta essere mercoledì<sup>167</sup>.

COSSATO [prima attestazione: 1453; giorno: mercoledì]

Con un atto del primo ottobre 1453 il duca di Savoia, nel confermare alla comunità di Cossato tutti i suoi privilegi, consente che qualunque suo suddito possa accedere e portare merci al mercato del posto («quicumque subditi nostri [...] possint conducere et conduci facere ad dictum locum seu merchatum Cossati nemus fenum paleas stramuum granum et alias quascumque res et derratas ad victum spectantes»), senza pagamento di pedaggi salvo quelli dovuti al duca<sup>168</sup>. Il giorno di mercato risulta, in età moderna, il mercoledì<sup>169</sup>.

CREVACUORE [prima attestazione: inizio XV secolo; giorno: sabato]

All'inizio del Quattrocento il mercato di Crevacuore (con quello di Masserano) fa parte dei domini dei Fieschi, che ne percepiscono i relativi introiti. Nel 1567 è attestata una protesta contro i dazieri di Vercelli, che facevano pagare il dazio a coloro che si recavano ai mercati di Masserano e Crevacuore<sup>170</sup>. Nel Seicento le visite pastorali attestano che il mercato si teneva nella piazza principale del borgo, in prossimità della chiesa: i visitatori diocesani lamentano «l'indecenza che con proprij occhi abbiamo sperimentato in veder far il mercato pubblico avanti questa chiesa, etiamdio di bestiami immundi», e viene fissata una multa pari

<sup>165</sup> AUVRAY, 1907, to. 2, doc. 4085, col. 893 (reg. 18, f. 359); e sopra, n. 24.

<sup>166</sup> DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 75r.

<sup>167</sup> Così alla fine dell'Ottocento: FRANCO - SPINA, 2009, p. 12.

<sup>168</sup> ASBI, ASCB, Comune, I, b. 372 (Comune di Cossato).

<sup>169</sup> Così alla fine dell'Ottocento: FRANCO - SPINA, 2009, p. 12.

<sup>170</sup> ASBI, ASCB, Comune, I, b. 351 (Andorno), fasc. 8077.

a una lira d'argento per chi avesse impiegato come area di mercato il sagrato e i terreni prossimi alla chiesa<sup>171</sup>. Nell'Ottocento il mercato settimanale cade di sabato<sup>172</sup>.

A Crevacuore sono attestate diverse fiere. Nel 1476 il duca Galeazzo Maria Sforza concede alla comunità di tenere ogni anno una fiera, il giorno di San Luca (18 ottobre) e le due settimane successive (per un periodo non maggiore di 15 giorni) «cum mercato libero et francho»: i mercanti avrebbero potuto vendere ogni genere di merce, compreso il bestiame, senza alcun dazio che non fosse quello da pagarsi usualmente al duca<sup>173</sup>. Viene riportata notizia, per i secoli successivi, di altre fiere: una in estate, il giorno di San Rocco (16 agosto), e una a settembre, in coincidenza della festività della Madonna<sup>174</sup>.

#### LIVORNO FERRARIS [prima attestazione: 1341]

Gli statuti di Vercelli del 1341 nominano una serie di mercati del Vercellese (e fra questi quello di Livorno Ferraris), imponendo che le merci da lì condotte a Vercelli debbano seguire la strada più diretta, salvo la possibilità per i privati che avessero acquistato o venduto per proprio uso – «ad usus suum» – di ricondurre le merci a casa propria il giorno di mercato e il seguente<sup>175</sup>.

Nel 1349 il vescovo di Vercelli concede ai *De Clivolo* una parte della curadia di Livorno e dei luoghi circostanti («curadium et ius curadie loci, curtis et territorii Liburni et locorum circumstantium») come era consueto prelevare dal porto di Gabiano fino a Masino («prout colligi consuevit a portu Gabiani usque ad paxonatam Maxini»); e un'analogha investitura è concessa ai *De Silis* di Livorno («eorum partem pedagii et curadie Liburni et transversi et pedagii Durie in Salugiis»)<sup>176</sup>.

---

<sup>171</sup> *Schedario storico-territoriale dei comuni piemontesi*: «www.archivioacasalis.it», v. Crevacuore.

<sup>172</sup> BRUNO, 2001, p. 89 (attestazioni seicentesche). Il medesimo giorno è ancora attestato alla fine dell'Ottocento: FRANCO - SPINA, 2009, p. 12.

<sup>173</sup> BRUNO, 2001, p. 89.

<sup>174</sup> Censimento per la fine dell'Ottocento: FRANCO - SPINA, 2009, p. 12.

<sup>175</sup> DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 105r (testo dell'articolo sopra: alla v. *Biella*).

<sup>176</sup> ARNOLDI (a c. di), 1934, doc. 90, p. 344, e doc. 173, p. 416.

MASSERANO [prima attestazione: 1340; giorno: mercoledì]

Nel 1340 il comune di Vercelli concede al comune di Masserano un mercato settimanale<sup>177</sup>. La concessione è fatta su richiesta dei consoli, della credenza e dei vicini del luogo che, si specifica, sono quelli di tutto il comune: il fatto che si ribadisca più volte questo concetto («consules et infrascripti credenciarrii et vicini, ex quibus constat plenitudo dicte credencie», «predicti consules, credenciarrii et vicini, eorum nominibus et totius communis et universitatis Meserani»), dipende dal fatto che a Masserano il comune di Vercelli spartisce la giurisdizione con il vescovo di Vercelli, che controlla una parte dei sedimi e degli *homines* della località, e i comuni del Vercellese che ricadono in questa categoria (quella dei «loca duarum iurisdictionum» o «terrae mistae iurisdictionis»), potevano in taluni casi agire con consoli e credenza di una sola delle due giurisdizioni, in altri con rappresentanza unica, ed era dunque importante distinguere le diverse situazioni<sup>178</sup>.

Questo medesimo, peculiare statuto della località – con due settori giurisdizionali distinti ma contigui – era stato all’origine del problema che aveva indotto, a un certo punto, il comune di Vercelli a chiudere il mercato, dato che l’area in cui si trovava quest’ultimo era solo per una parte nel settore del centro soggetto alla giurisdizione della città, mentre l’altra parte si trovava nella zona controllata dal vescovo. Così, come emerge dall’ultimo atto del dossier che fu interamente trascritto, sotto la rubrica “De mercato Messerani”, nel *liber iurium* cittadino dei Biscioni, il comune di Vercelli aveva tolto il mercato al comune di Masserano («quod mercatum Meserani, de quo fuerunt dictum commune et homines Meserani certis ex causis privati»), e ne aveva ricontrattato la riapertura a patto che questa volta il mercato ricadesse esclusivamente nell’area di giurisdizione cittadina: «dummodo ipsum totum mercatum fiat super iurisdictione Vercellarum tantum et non alibi» (4 marzo 1340)<sup>179</sup>.

Questa preoccupazione è esplicitata in tutti gli atti che precludono alla riapertura del mercato. Il 18 febbraio 1340 il comune di Masserano nomina i procuratori che si recheranno dal podestà di

---

<sup>177</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a. c. di), 1934-1994, II/2, doc. 525, pp. 354-355.

<sup>178</sup> *Ibidem*. Sullo statuto peculiare di Masserano e delle altre ville: NEGRO, 2014a, p. 463. Sulle peculiarità della rappresentanza: *ivi*, pp. 417-418.

<sup>179</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a. c. di), 1934-1994, II/2, doc. 527, p. 362.

Vercelli «causa petendi mercatum Meserani fieri et ordinari in dicto loco Meserani super terra iurisdictionis Vercellarum tantum, in ea parte et in eo loco iurisdictionis dicte civitatis»<sup>180</sup>, e la posizione del mercato sarà concordata con il podestà cittadino: il mercato si farà «ubi ipsi syndici simul cum dicto domino potestate Vercellarum fuerint in concordia», e verrà stabilito «locum mercati Meserani predicti ubi fieri debuerit super territorio et iurisdictione Vercellarum tantum»<sup>181</sup>. Inoltre i procuratori dovranno promettere di non frodare il fisco vercellese, facendo uscire illecitamente dal mercato di Masserano – complice la prossimità della giurisdizione vescovile – merci sulle quali si sarebbe dovuto pagare il pedaggio: «ad promitendum domino potestati [...] quod non permitent de ipso mercato Meserani extrahere vel ducere aliquam bestiam in die mercati et qualibet alia die mercandiam vel aliam rem de qua solvi debeat pedagium contra statuta, ordinamenta et interdicta communis Vercellarum»<sup>182</sup>. L'atto successivo (28 febbraio) esplicita che il mercato si terrà ogni settimana nel giorno di mercoledì («predictis hominibus Meserani iurisdictionis Vercellarum deberent concedere mercatum in quolibet die mercurii»), e concede ai sindaci, su mandato del comune di Masserano, «potestatem et plenum mandatum eligendi, disponendi et ordinandi ad determinandum locum dicti mercati fiendi super terra iurisdictionis Vercellarum tantum»<sup>183</sup>. Segue, accompagnata nuovamente dalla promessa di non consentire estrazione di merci «nisi prius soluto pedagio communi Vercellarum», la descrizione dei confini del mercato con indicazione delle case e dei sedimi che risultano in tutto o in parte inclusi nell'area, e la promessa di porre «loco ipsius mercati, sic coherenciato ut supra», dei termini di pietra («ponent terminos cum lapidibus grossis subtus terram pedibus quatuor et totidem de super terram»): l'operazione, effettuata il 4 marzo, comporta in diversi casi l'apposizione dei termini nel bel mezzo delle case<sup>184</sup>.

<sup>180</sup> Ivi, doc. 525.

<sup>181</sup> *Ibidem*, pp. 354-355.

<sup>182</sup> *Ibidem*.

<sup>183</sup> Ivi, doc. 526. Il giorno risulta ancora lo stesso alla fine dell'Ottocento: FRANCO - SPINA, 2009, p. 12.

<sup>184</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, II/2, docc. 526-527. I confini vengono indicati con la successione dei sedimi e dei proprietari (ad es., doc. 526, «a dicta domo habitationis Brigate usque ad domum habitationis dicti Antonii de Piscè», «item a vieta predicta incipiendo in orto heredum dicti quondam Hugetoni versus et

Il procedimento di (ri)apertura del mercato aveva contemplato una dimensione rituale pubblica, di cui viene sottolineato il valore di memoria collettiva: il 28 febbraio, concordata e messa per iscritto la posizione del mercato, si stabilisce che una delegazione vercellese, composta da un giudice e quattro *sapientes*, appositamente annunciata da banditori (*tubatores*), si rechi con i sindaci di Masserano in loco, «ad videndum et explicandum predicta», e «ad perpetuam memoriam rei geste omnium premissorum»<sup>185</sup>.

Gli statuti di Vercelli, editi un anno dopo (1341), contemplano fra i mercati del Vercellese quello appena riaperto di Masserano: un articolo impone che le merci che da lì sono condotte a Vercelli debbano seguire la strada più diretta, salvo la possibilità per i privati che avessero acquistato o venduto per proprio uso – «ad usus suum» – di ricondurre le merci a casa propria il giorno di mercato e il seguente<sup>186</sup>.

Nel Quattrocento il mercato di Masserano (con quello di Crevacuore) fa parte dei domini dei Fieschi, che ne percepiscono i relativi introiti.

MONTONERO [prima attestazione: 1167]

Nel 1167 il preposto della chiesa di Vercelli accensa alcuni beni a fronte di un pagamento effettuato «in mercato districti de Montanario»<sup>187</sup>.

MORTIGLIENGO [prima attestazione: 1458; giorni: lunedì e mercoledì]

Nel 1458 il comune di Biella denuncia l'esistenza di un mercato illecito a Mortigliengo («et similiter super merchatis celebratis in loco Andurni et in loco Mortiliani in cantone ubi dicitur ad Crossam, in quibus locis Andurni et Mortiliani usque in presentiarum mercha-

---

usque ad ortum Nicole de Rado»). Sulla posa dei termini all'interno delle case vedi ad es.: «terminum unum per medium domum Antonii de Pisce in medietate dicte domus [...] includendo medietatem dicte domus in dicto mercato», «item posuerunt alium terminum in cresta fossati per medium medietatis domus que est Ferrini Trone de Vallegia [...] includendo dictam medietatem dicte domus in dicto mercato».

<sup>185</sup> Ivi, doc. 526.

<sup>186</sup> DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 105r (testo dell'articolo sopra: alla v. *Biella*).

<sup>187</sup> ARNOLDI (a c. di), 1912, I, doc. 204, 205 (1167), pp. 245-246.

tum sive forum celebratur»<sup>188</sup>. Nel 1467 era ancora attivo un mercato pubblico, settimanale, tenuto nei giorni di lunedì e mercoledì: il podestà di Biella afferma infatti che da una decina d'anni i consoli di Mortigliengo hanno fatto tenere «publice singula ecdomada videlicet diebus lune et mercuri in loco et villa Mortilianum forum publicum»<sup>189</sup>. Nel 1478 una multa viene comminata per l'illecito mercato che si teneva il mercoledì nel cantone di Crosa: «die mercuri in foro publico in loco Crosse in quo loco non licet facere forum imo prohibitum est ex forma franchisiarum Bugelle»<sup>190</sup>. Nel 1486 il comune di Andorno, con l'intento di ottenere dal duca di Savoia un mercato, nonostante l'esistenza del privilegio biellese che lo vieta per tutte le comunità che distano meno di 7 km dal centro, denuncia che tale privilegio è già al momento violato da altre comunità, fra le quali Mortigliengo, dove si tiene «mercatum et forum publicum»<sup>191</sup>. Al 1496 risale la concessione ducale del mercato, che si tiene due volte alla settimana, davanti alla chiesa e nel cantone di Crosa<sup>192</sup>.

Mosso [prima attestazione: 1443]

Nel 1443 il duca di Savoia Ludovico, nel confermare le franchigie già da suo padre elargite alla comunità di Mosso, concede data la sterilità dei luoghi montani, e affinché gli abitanti non patiscano penuria alimentare («ne ipsi homines dicti loci Moxi in loco montano et sterili degentes difficultate grani penuriam patiantur») che vendano fra loro grano nel luogo di Mosso, purché tramite questa opzione non si faccia un mercato pubblico («hominibus et comunitati ipsius loci Moxi facultatem impartimur ex nunc in anthea quodcumque granum sibi ad invicem et inter se vendendi quociens et quando voluerint dum tamen publicum forum propter hoc non teneant»)<sup>193</sup>; e inoltre di poter esportare anche fuori dal mandamento di Biella merci e animali, ivi compresi i rettili, andando a venderle altrove («facultatem concedimus ex nunc imposterum quecumque animalia etiam reptilia et volatilia ac quelibet tam grani quam alia victualia que voluerint etiam extra dictum

---

<sup>188</sup> ASBI, ASCB, b. 24, fasc. 8.

<sup>189</sup> ASBI, ASCB, b. 24, fasc. 8.

<sup>190</sup> ASBI, ASCB, Comune, b. 217, fasc. 4329.

<sup>191</sup> ASBI, ASCB, Comune, b. 343.

<sup>192</sup> TORRIONE - CROVELLA, 1963, p. 299.

<sup>193</sup> ASBI, ASCB, Comune, I, b. 375 (copia trascritta in doc. a. 1474).

locum Moxi et mandamentum Bugelle portandi et extrahendi et ducendi ad eorum voluntatis beneplacitum venundanda et alienanda», senza per questo essere inquietati dal podestà di Biella («absque eo quod per potestatem Bugelle [...] inde turbari aut alias molestari valeat»), purché paghino i pedaggi consueti, e osservando i giuramenti dovuti («etiam servando generalia victualium iuramenta»)¹⁹⁴. Nel 1469 Mosso, con Andorno, Bioglio, Trivero e Chiavazza, muove causa al comune di Biella, sostenendo di fronte al maresciallo sabardo Claudio de Seyssel che alla comunità è consentito detenere un macello e fare un mercato settimanale pubblico, ovvero con un giorno prefissato («eis licere macellum facere» e «forum seu mercatum certa die prefixa singula septimania»)¹⁹⁵. Nell'Ottocento il mercato settimanale è attestato di lunedì¹⁹⁶.

SANDIGLIANO [prima attestazione: 1238]

Nel 1238 una lettera papale attesta l'esistenza di un mercato a Sandigliano, che era stato aperto dal comune di Vercelli per contrastare quello vescovile di Biella¹⁹⁷.

SANTHÌÀ [prima attestazione: 1025]

Nel 1025 un diploma che fa parte della controversa serie di privilegi accordati al vescovo Leone – ed è anzi, secondo l'ipotesi formulata da Franco Panero, quello su cui l'abilità falsaria del vescovo si esercitò maggiormente, dato che, in vista della sua concessione, furono fabbricate una serie di copie dei privilegi precedenti opportunamente modificate – attesta, insieme ad altri privilegi esclusivi di Santhià e del suo territorio per un raggio di cinque milia, quello del mercato: così «in castello sancte Agathe aut in burgo eius aut per quinque miliaria in circuitu» nessuno se non il vescovo potrà esercitare funzioni pubbliche, e «in tota campania [...] nullus mercata habeat publica» (il passo riprende alla lettera il diploma di Ottone III dell'anno 1000)¹⁹⁸. Una bolla di papa Urbano del 1186 elenca

---

¹⁹⁴ *Ibidem*.

¹⁹⁵ ASBI, ASCB, Comune, b. 13, fasc. 425 (17 mag. 1469); per il testo sopra, v. *Andorno*.

¹⁹⁶ FRANCO - SPINA, 2009, p. 12.

¹⁹⁷ AUVRAY (a c. di), 1907, doc. 4085, col. 893 (reg. 18, f. 359).

¹⁹⁸ Su questo diploma (BRESSLAU (a c. di), 1909, p. 115, doc. 84, 7 apr. 1027, a p. 115) che riprende letteralmente il dettato di un diploma precedente dell'anno 1000 (SICKEL (a c. di), 1893, doc. 383, a p. 811, 1 nov. 1000): vedi PANERO, 2004,

tutte le pievi soggette al vescovo di Vercelli, fra le quali Santhià con il pedaggio li riscosso («sanctam Aghatam cum districto et pedaggio»)¹⁹⁹. Nel 1187, un atto colloca un terreno a Santhià vicino al mercato («iuxta merchatum»)²⁰⁰. Nel 1238, stando ad una lettera papale, è attestato il mercato vescovile di Santhià, contro il quale il comune di Vercelli aveva aperto un mercato nella confinante Cavaglià²⁰¹. Nel 1241, quando ormai il borgo di Santhià è spartito fra un settore su cui ha giurisdizione il comune di Vercelli, e uno su cui ha giurisdizione il vescovo, agli uomini che abitano nel primo, i quali hanno giurato che tutti i loro sedimi e case si trovano sulla giurisdizione cittadina («omnia poderia et domos fuisse super districtu et in districtu civitatis Vercellarum»), viene concesso un mercato settimanale: il comune di Vercelli concede agli *homines* «mercatum in predicto loco Sancte Aghate habere semel in edomada», senza tuttavia obbligo di frequentazione («scilicet non vetando alicui per civitatem vel districtus Vercellarum vel alterius persone quin bene vadat et ire possit ad alia mercata quocumque voluerit»)²⁰².

Gli statuti di Vercelli del 1341 nominano una serie di mercati del Vercellese (e fra questi quello di Santhià), imponendo che le merci che da lì sono condotte a Vercelli debbano seguire la strada più diretta, salvo la possibilità per i privati che avessero acquistato o venduto per proprio uso – «ad usus suum» – di ricondurre le merci a casa propria il giorno di mercato e il seguente²⁰³.

TRINO [prima attestazione: 1341; giorno: giovedì]

Negli statuti vercellesi del 1341 una rubrica titola «De mercato fiendo in burgo Tridini»: si stabilisce che a Trino si deve aprire un nuovo mercato settimanale, che si terrà il giovedì nella piazza dove era solito farsi («Statutum est quod in burgo Tridini districtus Vercellarum fiat et fieri debeat mercatum qualibet die iovis ubi est platea et in loco ubi fieri consuevit»)²⁰⁴.

---

p. 16. I mercati di Santhià – «comitatum sancte Agathe cum mercatis, theloneis et pedaticum et cetera omnia, que regalia esse noscuntur» – sono ricordati anche in un successivo diploma di Federico I (APPELT (a c. di), 1975, doc. 31, 17 ott. 1152).

¹⁹⁹ FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/2, doc. 231, p. 85.

²⁰⁰ ARNOLDI (a c. di), 1917, doc. 474, a p. 188.

²⁰¹ AUVRAY (a c. di), 1907, II, doc. 4085, col. 893 (reg. 18, f. 359).

²⁰² FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/1, doc. 182, a p. 370.

²⁰³ DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 105r (testo dell'articolo sopra: alla v. *Biella*).

²⁰⁴ Ivi, f. 159r.

TRIVERO [prima attestazione: inizio XV; luogo: piazza della chiesa]

All'atto della sottomissione di Trivero alla giurisdizione di Biella (inizio XV secolo), la comunità rivendica l'«antiqua consuetudo» in base alla quale non solo i suoi abitanti possono recarsi a vendere e ad acquistare nei mercati di Masserano e Crevacuore, ma possono anche far condurre le merci («granum vinum et alia necessaria») a Trivero, e lì possono, loro e i mercanti (anche non locali), comprare e vendere<sup>205</sup>. Nel 1454 il podestà di Biella denuncia un mercato illegale di grano in varie piazze di Trivero: l'ufficiale «accessit ad locum predictum Triverii» e qui sorprende diversi uomini «videntes granum in dicto loco Triverii» tanto «in platea apud ecclesiam», quanto in altre piazze del luogo, e altri «ementes de dicto grano et ibidem negociantes», il tutto contro le franchigie di Biella<sup>206</sup>. La comunità replica che possiede franchigie concesse dal duca Ludovico «occasione grani et aliarum bonorum conducendorum ad dictum locum Triverii», e che il mercato del grano a Trivero è necessario alla sussistenza degli abitanti, che altrimenti non potrebbero vivere lì («quoniam nisi conducerent granum et alia victualia ad dictum locum Triverii et ibidem venderentur non possent eius incole ibidem vivere») <sup>207</sup>. Nel 1469 Trivero, con Andorno, Bioglio, Mosso e Chiavazza, muove causa al comune di Biella, sostenendo di fronte al maresciallo sabauda Claudio de Seyssel che alla comunità è consentito detenere un macello e fare un mercato settimanale pubblico, ovvero con un giorno prefissato («eis licere macellum facere» e «forum seu mercatum certa die prefixa singula septimania») <sup>208</sup>.

---

<sup>205</sup> ASBi, ASCB, Comune, I, b. 131, fasc. 4190 (senza data, inizio XV sec.): «cum sit antiqua consuetudo dictorum hominum Triverii, de eundo ad marchata Messerani et Crepacorii pro emendo victualia et eorum necessaria, et vendendo eorum bona sicut pannum, tellam, bestias et alias eorum marchancias sine aliquo disturbo et impedimento, et ducere seu duci facere eorum necessaria ad locum predictum Triverii», così chiedono sia loro lecito andare e venire («possint et eis liceat ire et redire») e che «officialia dicti loci Bugelle nullo modo possint molestare nec impedire quoscumque viros ducentes sive duci facientes granum vinum et alia necessaria ad dictum locum Triverii nec ementes et videntes in dicto loco necessaria tam publice quam secreta pro usu ipsorum hominum Triverii sive marchatorum (sic) sint de Triverio sive non».

<sup>206</sup> ACTr, b. 178, doc. 30.

<sup>207</sup> ACTr, b. 178, doc. 30.

<sup>208</sup> ASBi, ASCB, Comune, b. 13, fasc. 425 (17 mag. 1469); per il testo sopra, v. *Andorno*.

TRONZANO [prima attestazione: XI sec.]

Nel lungo elenco di concessioni contenute nel privilegio concesso dall'imperatore al vescovo di Vercelli (a. 1025) si trova citato il «mercatum curtis de Asiliano et in Tronzano et in altero Tronzano»<sup>209</sup>.

VERRUA [prima attestazione: 1194]

Un documento del 1194 risulta redatto «in loco mercati de Verrua»<sup>210</sup>.

### C. Fiere cittadine

Gli statuti del 1341 attestano tre fiere che si tenevano in città, ovvero S. Eusebio (primo agosto), Ognissanti (primo novembre) e le Calende di maggio (primo maggio), e la fiera di Brianco, che si teneva nell'omonima località, situata tra Santhià e Salussola, due volte l'anno, nella festa della Natività di Maria, l'8 settembre, e in quella di S. Martino, l'11 novembre<sup>211</sup>. Gli articoli dello statuto, oltre a prescrivere al podestà di prendersene cura («potestas [...] te neatur providere et provideri facere super nundine Sancti Eusebii, omnium Sanctorum, kalendarum Maii et Brianchi»), ne dichiarano la durata: per ciò che concerne S. Eusebio, Ognissanti e le Calende di maggio «durent ipse nundine perpetuo et quolibet anno per octo dies ante dies predictos nundinarum seu festa, et per octo dies post», mentre per Brianco «durent dicte nundine per dies tres ante dicta festa, et per dies tres post»<sup>212</sup>. Nonostante la formulazio-

---

<sup>209</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/2, doc. 238 p. 92. Sul diploma vedi sopra, v. *Santhià*.

<sup>210</sup> ARNOLDI (a c. di), 1917, doc. 563, a p. 320.

<sup>211</sup> Sulle fiere e i mercati attestati nel Medioevo nel Vercellese DEGRANDI, 1996, pp. 36-42; MAINONI, 2005; ed è ancora fondamentale la ricognizione del Mandelli: ADRIANI (a c. di), 1877, p. 645 n. 1, e MANDELLI, 1858-1861, II. Per i giorni delle feste vedi nota successiva.

<sup>212</sup> DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 17r.: sotto la rubrica "De provisione nundinarum Sancti Eusebii" le si ricorda tutte. L'articolo successivo "De nundinis" specifica che perpetuo fiant nundine in civitate Vercellarum videlicet in festo Sancti Eusebii, quod est in kalendis Augusti, in festo omnium Sanctorum, quod est in kalendis novembris, et in kalendis maii, et sint et durent ipse nundine perpetuo et quolibet anno per octo dies ante dies predictos nundinarum seu festa, et per octo dies post. Et etiam fiant nundine in Brianco districtus Vercellarum singulis annis perpetuum in festo nativitatis Beate Marie Virginis, quod est de mense septembris, et in festo Beati Martini. Et durent dicte nundine per dies tres ante dicta festa, et per dies tres post»; le tre fiere cittadine sono ricordate nell'art. ai ff. 94rv (qui la durata è di 8 giorni prima e 6 poi), e f. 101r.

ne citata sembra indicare nel caso delle tre fiere cittadine il giorno della festa più 16 giorni (8 prima e 8 dopo), e nel caso di Brianco il giorno della festa più 6 giorni (3 prima e 3 dopo) – così interpreta Mainoni, mentre il Mandelli ne deduce la durata di 16 giorni – parrebbe di capire da un documento più tardo, dove la fiera di S. Eusebio è collocata «a die sancti Iacobi usque ad octavam sancti Eusebii», e dunque dal 25 luglio all'8 di agosto, che nel conteggio dei “giorni precedenti” così come dei “giorni successivi” vada incluso quello della festa: sarebbero dunque 15 giorni in tutto per S. Eusebio, Ognissanti e le Calende di maggio e, *mutatis mutandis*, applicando la medesima logica alla quarta fiera, 5 in tutto per Brianco<sup>213</sup>.

Di queste la fiera più importante e antica era quella legata al patrono della città, S. Eusebio, attestata già nel 913: re Berengario concede alla chiesa di S. Eusebio e di S. Maria («ecclesie Sancte Dei genitricis Marie et Sancti Eusebii», nel prosieguo del documento «ipsis canonicis») un «mercatum publicum» che si terrà ogni anno il primo agosto, festa di S. Eusebio («qui singulis kalendas augusti in Beati Eusebii festivitate fit») con 7 giorni prima e i 7 successivi («septem diebus precedentibus totidemque eandem festivitatem continuatim subsequentibus»), durata che già in un documento del 1166 sembra essere stata modificata con l'aggiunta di 2 giorni, come negli statuti trecenteschi<sup>214</sup>. Avere un mercato significa anche goderne i frutti, e i canonici prelevano la curadia, almeno fino al 1166, in modo esclusivo, mentre da un tariffario della metà del Duecento, di matrice cittadina, scopriamo che a questa data l'introito era spartito a metà con il comune<sup>215</sup>. All'inizio del Duecento

<sup>213</sup> Così interpreta DEGRANDI, 1996, p. 41. Per i 17 giorni: MAINONI, 2005, p. 328 n. 74; per i 16: MANDELLI, 1858-1861, II, p. 129; ADRIANI (a c. di), 1877, 645, n. 1.

<sup>214</sup> Per il 913: SCHIAPARELLI, 1903, doc. 83. Un documento del 1166 parla di esenzione dalla curadia per coloro che venivano alla fiera, 8 giorni prima e 8 dopo la festa («debent eos defendere a curaria octo dies ante festum Sancti Eusebii et octo dies postea»: ARNOLDI (a c. di), 1917, doc. 195 (vedi anche MAINONI, 2005, p. 328 n. 74), e così le crida 1387: «duraturas octo diebus ante et totidem post», f. 9r).

<sup>215</sup> In un tariffario della curadia di matrice comunale si afferma che «id colligetur in feria Sancti Eusebii, scilicet a die Sancti Iacobi usque ad octavam Sancti Eusebii, de curadia est medietas ecclesie Sancti Eusebii»: FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, vol. I/1 doc. 186 (rubrica *De curadia taxata*), a p. 386. Il documento non è datato, ma c'è una seconda copia che, seppur parziale – manca del passo citato –, fornisce un termine *ante quem*, essendo inserita in un documento del 16 marzo 1249: *Biscioni*, II/1, doc. 131. La medesima ripartizione della curadia, fra comune e capitolo,

mercanti di Genova, Lucca e Venezia trattano per merci da portare alla fiera<sup>216</sup>.

Negli anni '70 del Trecento la fiera di S. Eusebio risulta abbinata a un pallio<sup>217</sup> e pubblicizzata nell'imminenza con apposite gride in diverse città piemontesi e lombarde (Chivasso, Torino, Biella, Ivrea, Canavese, Alessandria, Tortona, Moncalvo, Trino, Piacenza, Parma, Cremona, Novara, Milano, Bergamo, Como, Monza, Brescia, Galliate ed Arona)<sup>218</sup>. In città le gride erano effettuate a ridosso della manifestazione: nel 1387 risultano effettuate il 13 aprile per le calende di maggio («crida nundinarum kalendarum maii», f. 1v, di 7 giorni<sup>219</sup>), il 20 luglio per S. Eusebio («crida nundinarum Sancti Eusebii», con contestuale avviso della durata di 17 giorni); nel medesimo anno si erano fatte, il 9 marzo, quelle per la fiera della vicina Casale («crida nundinarum Casalis Sancti Evaxii», f. 3r).

Le altre fiere sono attestate più tardi. Brianco in un documento, ad oggi irrimediabilmente perduto, del 10 ottobre 1190, come mercato, e poi negli accordi tra il comune di Vercelli e quello di Ivrea del 1231, come fiera: i vercellesi, in deroga alla norma che consentiva solo ai Vercellesi e ai distrettuali di vendere al minuto nel Vercellese, consentono tale possibilità «specialiter in nundinis de Briancho» agli eporediesi<sup>220</sup>. Ancora nel 1261 il toponimo servi-

---

è in un tariffario del 1332 negli statuti del 1341, f. 189r. Secondo il Mandelli, questo privilegio del capitolo consisteva «nel diritto di riscuotere certo dazio che il comune di Vercelli nel resto dell'anno esigeva alle porte della città sovra le varie derrate e merci di consumazione interna, o di semplice transit» (ADRIANI (a. c. di), 1877, p. 645).

<sup>216</sup> MAINONI, 2005, p. 331.

<sup>217</sup> Lo prescrive lo statuto del 1341, f. 18v. («De bravio currendo in festo Sancti Eusebii»), e se ne trova riscontro nel Libro delle spese (*Liber clavarie comunis Vercellarum dati et recepti*, aa. 1377-78), a. 1377, f. 1v.: 14 lire 11 soldi e 10 denari al camerario «pro expensas per ipsum factis ocaxione festi Sancti Eusebii et palii»; sotto il 1377, al f. 23r. il comune paga 36 lire e 16 soldi al mercante Pietro de Fabiano «pro brachiis VIII scarliate de qua factum fuit palium sive branum ad quod cursum est in festo Sancti Eusebii proxime preterito».

<sup>218</sup> ADRIANI (a. c. di), 1877, n. 1 a p. 646, e MANDELLI, 1858-1861, II, p. 130. Per questa notizia il Mandelli rimanda a un registro di spese del comune, sotto l'anno 1378, che è probabilmente il registro cartaceo citato alla nota precedente, oggi fortemente danneggiato dalla muffa, con perdita di una parte delle pagine: lo spoglio delle annotazioni ha permesso di ritrovare alcune spese per la festa di S. Eusebio, ma non quella citata dal Mandelli.

<sup>219</sup> Non 17 come detto negli statuti del 1341, sopra n. 179.

<sup>220</sup> OLIVIERI (a. c. di), 2009, II, Appendice doc. III-165 (27 gen. 1231), a p. 679 «Item teneantur comune et homines Vercellenses non prohibere quin mercatores Yporiensens in generalibus nundinis civitatis Vercellensis et in nundinis et mercatis

va a localizzare un priorato: «priorie Ecclesiae S. Mariae de Brianco», «Actum in domo ecclesia S. Mariae de Brianco»<sup>221</sup>. Le prime attestazioni della fiera di Ognissanti risalgono alla metà del XIII secolo: negli statuti del 1241 (art. 298: divieti di trasporto di merci fuori dal distretto «eo salvo quod tempore ferie Sancti Eusebii et tempore ferie omnium Sanctorum liceat omnibus emere et ducere inscriptas res quocumque voluerint»); in un memoriale del 1244 in cui il comune chiede al papa la conferma delle fiere che si tengono a Vercelli e distretti «et specialiter nundine Sancti Eusebii et omnium Sanctorum»<sup>222</sup>; e nel tariffario della curadia già citato, databile alla metà del XIII secolo, dove si stabilisce il prelievo «in nundinis sancti Eusebii et in nundinis omnium Sanctorum», che dev'essere di 4 denari «pro penso centonario» dal compratore, e nulla dal venditore<sup>223</sup>.

L'ultima delle fiere che si tiene in città, quella delle Calende di maggio, ha la sua prima attestazione certa nel Trecento, nei già citati articoli degli statuti del 1341<sup>224</sup>, anche se è possibile che proprio agli esordi di questa fiera cittadina (o meglio al suo spostamento in città) – e non, come finora ritenuto, a una ipotetica fiera di Biella – vada attribuita una serie di testimonianze della fine del Duecento, edite erroneamente sotto l'anno 1182, e con il regesto, altrettanto scorretto, di “Deposizioni di testi in causa relativa alla curadia dell'abate di S. Stefano di Biella sul prato della Moglia nel tempo della fiera”: l'abate di cui si parla qui è quello di S. Stefano di Vercelli, e la fiera è senza dubbio una fiera vercellese, dato che le testimonianze la collocano «in civitate» (espressione che non può in alcun modo essere applicata a Biella, che non è sede vescovile), mentre prima si teneva “nel prato della Molia” («tempore quo ipsa

---

iurisdictionis Vercellensis et specialiter in nundinis de Briancho vendere et emere ad retailium et ad grossum et sicut homines Vercellenses faciunt et facient».

<sup>221</sup> MANDELLI, 1858-1861, II, p. 129.

<sup>222</sup> ADRIANI (a c. di), 1877, Appendice, doc. 17, pp. 605-657, a p. 645: «Item tractent et procurent quod nundine consuete fieri in civitate et districtu Vercellarum per Summum Pontificem perpetuo confirmentur, et quod de dicta civitate predictae nundine nullatenus auferantur, et specialiter nundine Sancti Eusebii et omnium Sanctorum».

<sup>223</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I, doc. 186, p. 385: «Item de penso pro pensatura denarios II pro centonario ab emptore, et in nundinis sancti Eusebii et in nundinis omnium Sanctorum denarios quattuor pro penso centonario ab emptore, et venditore nichil».

<sup>224</sup> Sopra, n. 212.

feria fiebat in prato Molie»), toponimo che da altri documenti risulta senza dubbio collocato nei pressi della città<sup>225</sup>. Alle Calende di maggio era legata una consuetudine legata alle spose («consuetudo regum sponsarum et reginarum que in kalendis mensis maii fieri consuevit») che gli statuti del 1341 proibiscono<sup>226</sup>.

Le fiere vercellesi richiamavano in città molta gente, ed erano riservati specifici alloggi per gli ospiti che affluivano in quella occasione: la carta di fondazione dello *studium* vercellese, parlando dei 500 alloggi che sarebbero stati messi a disposizione degli studenti, eccettua dal novero le abitazioni per la fiera («Ita quod de istis quingentis hospiciis excipiantur domus, que sunt in strata, in quibus consueverunt recipi et recipiuntur hospites in nundinis Vercellarum»)<sup>227</sup>.

Secondo il tariffario del 1332, i prelievi per le pesature («de penso») nelle fiere di S. Eusebio e Ognissanti erano il doppio rispetto a quelli «aliis nundinis»<sup>228</sup>, mentre il prelievo per le merci segue la seguente regola: il venditore paga la curadia in ingresso, e non in uscita (quando cioè deve riportare a casa l'invenduto; l'acquirente della merce paga la curadia se deve portarla fuori dal distretto. Se la si porta in una località del distretto non si paga, così come in una località della *codemarcha* (cioè della fascia di rispetto ai confini del distretto) ma solo se sono disposti a giurare che le merci sono per loro uso personale (se non vogliono giurare devono pagare)<sup>229</sup>.

---

<sup>225</sup> Il documento, mutilo, si trova in ASBi, ASCB, Comune, I, b. 1, fasc. 29, ed è edito in BORELLO - TALLONE, 1927-1933, I, doc. 22, p. 31 (con dataz. ipotetica al 30 ottobre 1182). Sull'interpretazione come fiera di Biella (ma con correzione della data, al 1283 o 1294): DEGRANDI, 1996, p. 25 e n. 48. Sulla collocazione del prato delle Mollie a Vercelli: vedi l'affitto di terreni siti a Vercelli dove si dice «ad molendinum lamolia», «rugia molendini de lamolia seu pratum molie» (ACVC, *Pergamene*, cart. XXXIV, doc. 2 del 27 mag. 1336); vedi anche BOLOGNA, 1972, doc. 19 (20 gen. 1278), p. 30.

<sup>226</sup> DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 96v.

<sup>227</sup> FACCIO - RANNO - ORDANO (a c. di), 1934-1994, I/3, doc. 513, p. 70.

<sup>228</sup> DE PELIPARIS DE PALLESTRO (ed.), 1541, f. 189r.

<sup>229</sup> *Ibidem*: «Item quod colligitur in feria Sancti Eusebii scilicet a die Sancti Iacobi usque ad octavam Sancti Eusebii de curadia est medietas ecclesie Sancti Eusebii. Et si quis solverit curadium ad introitum de predictis rebus et mercandiis non teneantur eadem persona solvere curadium ad exitum de rebus et mercandiis quas intromiserit vel introduci fecerit. Eo salvo quod si mercandia vel aliqua ipsarum vendita fuerit ille qui emerit si ipsas duci fecerit extra districtum Vercellarum vel ad loca de codemarcha curadium similiter solvere teneantur. Salvo quod si ille qui duxerit in codemarcha iurare voluerit vel fidem facere quod ipsas mercandias vel res vult pro usu suo nihil solvere teneatur, dummodo sit de districtu Vercellarum. Si autem duci fecerit intus

## BIBLIOGRAFIA

- ADAMI I., 2012, *Terre di Baraggia. Pascoli, acque, boschi e risaie: per una storia del paesaggio vercellese*, Alessandria;
- ADRIANI G.B. (a c. di), 1877, *Statuti del comune di Vercelli dell'anno 1241*, Torino;
- APPELT H. (a c. di), 1975, *Friderici I diplomata*, Hannover (MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, XI/1);
- ARDIZIO G. - DESTEFANIS E., 2016, *Architetture fortificate altovercellesi tra Cervo e Sesia: spunti per una ricerca archeologica*, in RAO R. (a c. di), *I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia. Territori, insediamenti, rappresentazioni*, Firenze, pp. 113-124;
- ARNOLDI D. (a c. di), 1934, *Il "Libro delle investiture" del vescovo di Vercelli Giovanni Fieschi (1349-1350)*, Torino (BSSS 73/2);
- ARNOLDI D. (a c. di), 1917, *Le carte dell'archivio arcivescovile di Vercelli*, Pinerolo (BSSS 85);
- AUVRAY L. (a c. di), 1907, *Les registres de Grégoire IX*, vol. II (1235-1239), Paris;
- BOLOGNA G. (a c. di), 1972, *Le pergamene dell'abbazia di Santo Stefano in Vercelli (1183-1500)*, Milano;
- BORELLO L. - TALLONE A., 1927-1933, *Le Carte dell'Archivio Comunale di Biella fino al 1379*, 4 voll., Voghera e Torino (BSSS, CIII-CV e CXXXVI);
- BRESSLAU H. (a c. di), 1909, *Conradi II diplomata*, Hannoverae et Lipsiae (MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, IV);
- BRUNO S., 2001, *Crevacuore. Antico marchesato e borgo di confine*, Biella;
- CANCIAN P. (a c. di), 2009, *Statuta comunis Bugelle. Statuti del comune di Biella*, Torino;
- COGNASSO F. (a c. di), 1926, *Petri Azarii Liber gestorum in Lombardia*, Bologna;
- COLOMBO G. (a c. di), 1901, *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, Pinerolo (BSSS, 8);
- DAVISO DI CHARVENSOD M.C., 1961, *I pedagoggi delle Alpi occidentali nel Medio Evo*, Torino;

---


districtum Vercellarum nihil solvere teneantur nisi duceret ad locum comarche et iurare nollet se ibi ipsis uti velle pro suo usu. Et eo salvo quod de sale ubicumque ducatur nihil solvatur per aliquam personam. Ex quo de ipso sale semel soluta est curadia.

- DEGRANDI A., 2005, *Definizioni teoriche e prassi di governo nella politica territoriale del Comune di Vercelli (secolo XII)*, in *Vercelli nel secolo XII*. Atti del quarto Congresso storico vercellese, Vercelli, pp. 451-473;
- DEGRANDI A., 1996, *Artigiani nel Vercellese nei secoli XII e XIII*, Pisa;
- DEL BO B., 2014, *Mercanti e artigiani a Vercelli nel Trecento: prime indagini*, in BARBERO A. (a c. di), *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del sesto congresso storico vercellese, Vercelli, pp. 251-282.
- DE PELIPARIS DE PALLESTRO J.M. (ed.), 1541, *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum*, Vercelli (Statuti del 1341);
- FACCIO G.C. (a c. di), 1926, *Il libro dei «pacta et conventiones» del comune di Vercelli*, Novara (BSSS, 97);
- FACCIO G. C. - RANNO M. - ORDANO R. (a c. di), 1934-1994, *I Biscioni*, 6 voll., Torino (BSSS, 145-146, 178, 181, 189, 211);
- FERRARIS G., 2016, *La Sesia e i confini orientali della diocesi di Vercelli*, in RAO R. (a c. di), *I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia. Territori, insediamenti, rappresentazioni*, Firenze, pp. 75-94;
- FERRARIS G., 1995, *Le chiese «stazionali» delle rogazioni minori a Vercelli dal sec. X al sec. XIV*, Vercelli;
- FERRARIS G., 1984, *La pieve di S. Maria di Biandrate*, Vercelli;
- FLORIO D., 1970, *Ricerche sulla diocesi di Vercelli. 1450-1520*, tesi di laurea in Storia del Cristianesimo, Università degli Studi di Torino, rel. BOLGIANI F., a.a. 1969-70;
- FRANCO M. - SPINA L., 2009, *Fiere e mercati nell'antica Provincia di Biella. La «piazza» di Cossato*, Biella;
- FRANGIONI L., 1983, *Milano e le sue strade: costi di trasporto e vie di commercio dei prodotti milanesi alla fine del Trecento*, Milano;
- GABOTTO F. - FACCIO G.C. - ARNOLDI D. (a c. di), 1912 - 1914, *Le carte dello Archivio capitolare di Vercelli*, 2 voll., Pinerolo (BSSS, 70-71);
- GABOTTO F. (a c. di), 1908, *Gli Statuti di Biella secondo il codice originale del 1245*, Pinerolo (BSSS, 34/3);
- GANDINO G., 1990, *Per una lettura del medioevo biellese*, in ROMANO G. (a c. di), *Museo del territorio biellese. Ricerche e proposte*, Biella;

- GINATEMPO M., 2000, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia post-comunale*, in MAINONI P. (a c. di), *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XII-I-XV)*, Milano, pp. 125-220;
- KEHR (a c. di), 1936, *Karoli III diplomata*, in *Monumenta Germaniae Historica*, Berlino.
- LANZA D., 2023, *L'antica "strada maestra" da Biella a Salussola*, Biella.
- LUSSO E., 2010, *Forme dell'insediamento e dell'architettura nel basso medioevo. La regione subalpina nei secoli XI-XV*, Cuneo.
- MAINONI P., 2005, *Un'economia cittadina nel XII secolo: Vercelli*, in *Vercelli nel secolo XII*. Atti del quarto congresso storico vercellese, Vercelli, pp. 311-352;
- MANDELLI V., 1858-1861, *Il comune di Vercelli nel Medioevo*, 4 voll., Vercelli;
- NASO I., 2014, *In platea mercati. Il piccolo commercio in centri urbani dell'Italia nord-occidentale (secoli XIII-XV)*, in SABATÉ CURULL F., PEDROL M. (a c. di), *El mercat: un món de contactes i intercanvis*, Lleida, pp. 99-118;
- NEGRO F., 2008, *Biella da curtis imperiale a castrum vescovile. Problemi di terminologia e tradizione documentaria nelle fonti dei secoli IX-XII*, tesi di dottorato, Università del Piemonte Orientale, rel. BARBERO A., XX ciclo;
- NEGRO F., 2014a, *«Et sic foret una magna confusio»: le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo*, in BARBERO A. (a c. di), *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del sesto congresso storico vercellese, Vercelli, pp. 401-477;
- NEGRO F., 2014b, *Biella fra Quattro e Cinquecento*, in RAVIOLA A. (a c. di), *Mosaico. Asti, Biella e Vercelli tra Quattro e Cinquecento*, Asti, pp. 29-47;
- NEGRO F., 2019a, *«Terras unde agitur». Strategie e linguaggi processuali nei conflitti fra comunità sui beni comuni (il caso biellese, secc. XIII-XV)*, in PANERO F. (a c. di), *Le comunità dell'arco alpino occidentale. Culture, insediamenti, antropologia storica*, Cherasco, pp. 73-125;
- NEGRO F., 2019b, *Scribendo nomina et cognomina. La città di Vercelli e il suo distretto nell'inchiesta fiscale sabauda del 1459-60*, Vercelli;
- NEGRO F., 2020, *La giurisdizione a processo. Vercelli, Pavia e i domini della comarcha (XIII-XIV secolo)*, Cherasco;

- NEGRO F., 2020a, «*Tempore quo dominus episcopus chativatus fuit*». *Giovanni Fieschi e il tracollo della signoria vescovile nel Vercellese (1377-1394)*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., a. LX (2020), n. 134, pp. 5-67;
- NEGRO F., 2021, *Fiscalità cittadina e comuni rurali nel Trecento. il dazio del vino e la gabella del sale a Vercelli e il sistema degli incanti di Borgo d'Ale*, in G. FERRARIS (a c. di), *Borgo d'Ale e il suo territorio a 750 anni dalla fondazione*, Vercelli;
- NEGRO F., 2022a, *Omnia iura communis Vercellarum. Note sulla compilazione del liber iurium dei Biscioni*, «*Scrineum*», 19 (2022), pp. 131-173;
- NEGRO F., 2022b, *La montagna come oggetto storiografico: una ricognizione*, in LUSSO E. - TRINCHERO C. (a c. di), *Valorizzazione dei beni culturali del territorio transfrontaliero per un turismo responsabile. Dalle Alpi occidentali al sito UNESCO. Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*, La Morra (Scripta, VII), pp. 99-110;
- NEGRO F., 2023, *Spazi politici sovralocali e reti di relazione: il Piemonte delle città fra Due e Trecento*, in FAINI E. - TEREZI P. - ZORZI A. (a c. di), *Reti italiane. Spazi e relazioni politiche da Roma alle Alpi nei tempi di Dante (1260-1330)*, Roma, pp. 257-278;
- NEGRO F., i.c.s., *Sotto il segno del conflitto? La chiesa e gli esordi del comune a Vercelli (XII sec.)*, in BARBERO A. (a c. di), *La Chiesa vercellese nel Medioevo (secc. XI-XV)*. Atti dell'ottavo congresso storico vercellese, in corso di stampa;
- OLIVIERI A. (a c. di), 2009, *Il Libro degli Acquisti del Comune di Vercelli*, Roma;
- PANERO E., 2015, *Il territorio di Vercellae in età romana: studio e ricostruzione di una città d'acque*, in RAO R. (a c. di), *I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia. Territori, insediamenti, rappresentazioni*, Firenze, pp. 31-53;
- PANERO E., 2004, *Una signoria vescovile nel cuore dell'Impero. Funzioni pubbliche, diritti signorili e proprietà della Chiesa di Vercelli dall'età tardocarolingia all'età sveva*, Vercelli;
- PANERO F., 1988, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna;
- PANERO F., 1978, *Villaggi abbandonati e borghi nuovi nella regione doranea del territorio vercellese: il caso di Uliaco*, in «*Studi piemontesi*», vol. 7 (1978) pp. 100-112;

- RAO R., 2016, *Abitare, costruire e gestire uno spazio fluviale: signori, villaggi e beni comuni lungo la Sesia tra Medioevo ed età moderna*, in RAO R. (a c. di), *I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia. Territori, insediamenti, rappresentazioni*, Firenze, pp. 13-29;
- SANNA A., 2020, *Paesaggi stradali, usi e concezioni della rete viaria tra Aosta e Vercelli (XII-XIV secolo)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, rel. VALLERANI M., XXXIII ciclo;
- SCHIAPARELLI L. (a c. di), 1903, *I diplomi di Berengario I (sec. IX-X)*, Roma;
- SELLA P. (a c. di), 1904, *Statuta Communis Bugelle et documenta adiecta*, 2 voll., Biella;
- SERGI G., 1995, *I confini del potere. marche e signorie fra due regni medievali*, Torino;
- SERRA G., 1927, *Contributo toponomastico alla descrizione delle vie romane e romee nel Canavese*, in MARINESCU C. (a c. di), *Mélanges d'Histoire générale*, Cluj, pp. 243-322;
- SETTIA A.A., 2002, *L'ostacolo valicabile. pace e guerra sul Po medievale*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», a. 100 (2002/1), pp. 41-60;
- SETTIA A.A., 2005, *Nelle foreste del Re: le corti "Auriola", "Gardina" e "Sulcia" dal IX al XII secolo*, in *Vercelli nel secolo XII*. Atti del quarto congresso storico vercellese, Vercelli, pp. 353-409;
- SICKEL TH. (a c. di), 1893, *Diplomata Ottonis III (MGH, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, II)*, Hannoverae;
- STURANI M.L., 2021, *Dividere, governare e rappresentare il territorio in uno Stato di antico regime. La costruzione della maglia amministrativa nel Piemonte sabaudo (XVI-XVIII sec.)*, Alessandria;
- TACCA M., 2015, *"Videntibus et non contradicentibus". Pratiche e forme del possesso nell'alto Vercellese in età moderna*, tesi di laurea in Storia Moderna, Università del Piemonte Orientale, rel. TORRE A., aa. 2014-2015;
- TORRIONE P., 1946, *La guerra: versione della cronaca latina di Biella scritta nel 1488 da Giacomo Orsi di Candelo*, Biella;
- TORRIONE P. – CROVELLA V., 1963, *Il Biellese. Ambiente, uomini, opere*, Biella;
- TOURING CLUB ITALIANO (ed.), 2006, *Le strade dell'Italia romana*, Roma;
- VAYRA P. (a c. di), 1890, *Cronaca latina di Biella di Giacomo Orsi*, Biella.



Carta 1. Principali itinerari stradali del distretto Vercellese nei secoli medievali, con i punti di attraversamento (ponti, traghetti) dei corsi d'acqua.